

CCCLI. SEDUTA

SABATO 18 FEBBRAIO 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

<p>Congedi Pag. 13698</p> <p>Disegno di legge: «Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50» (1° provvedimento) (731) (Discussione e approvazione):</p> <p style="padding-left: 20px;">CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 13698</p> <p style="padding-left: 20px;">ZOLI 13699</p> <p style="padding-left: 20px;">ROMANO Domenico 13699</p> <p>Disegno di legge: «Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise» (811) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):</p> <p style="padding-left: 20px;">ROMANO Domenico, <i>relatore</i> 13731</p> <p style="padding-left: 20px;">CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 13731</p> <p>Interrogazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">(Annunzio di risposte scritte) 13698</p> <p style="padding-left: 20px;">(Svolgimento):</p> <p style="padding-left: 40px;">BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 13699, 13702</p> <p style="padding-left: 40px;">PELLEGRINI 13701, 13702</p> <p style="padding-left: 40px;">AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 13703</p> <p style="padding-left: 40px;">TOMMASINI 13704</p> <p style="padding-left: 40px;">GALATI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni</i> 13705</p> <p style="padding-left: 40px;">TERRACINI 13707</p>	<p>Inversione dell'ordine del giorno:</p> <p style="padding-left: 20px;">LEPORE Pag. 13698</p> <p>Sull'ordine dei lavori:</p> <p style="padding-left: 20px;">LEPORE 13734</p> <p>ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">ANGELINI Cesare (MARTINI) 13737</p> <p style="padding-left: 20px;">TOGNI, <i>Ministro dell'industria e commercio</i> 13737, 13741, 13762</p> <p style="padding-left: 20px;">BASTIANETTO 13737, 13738</p> <p style="padding-left: 20px;">GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 13738, 13745, 13757</p> <p style="padding-left: 20px;">BERLINGUER 13739</p> <p style="padding-left: 20px;">CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 13739, 13740, 13751, 13752, 13755, 13756</p> <p style="padding-left: 20px;">BRASCHI 13739</p> <p style="padding-left: 20px;">CORBELLINI, <i>Ministro dei trasporti</i> 13739, 13741, 13743, 13744</p> <p style="padding-left: 20px;">BUFFONI 13739</p> <p style="padding-left: 20px;">SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . 13740, 13742, 13752, 13754, 13756</p> <p style="padding-left: 20px;">CAMINITI 13740</p> <p style="padding-left: 20px;">CASO 13741</p> <p style="padding-left: 20px;">CERMENATI 13742</p> <p style="padding-left: 20px;">CERULLI IRELLI 13742, 13743</p> <p style="padding-left: 20px;">SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e foreste</i> . 13742, 13753, 13759, 13762, 13763</p> <p style="padding-left: 20px;">CIAMPITTI 13744</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTI 13744</p> <p style="padding-left: 20px;">ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . 13744, 13751, 13755, 13758</p> <p style="padding-left: 20px;">FILIPPINI 12745</p> <p style="padding-left: 20px;">TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . 13745, 13755, 13757</p> <p style="padding-left: 20px;">FIORE 13746</p> <p style="padding-left: 20px;">D'ARAGONA, <i>Ministro dei trasporti</i> 13746, 13749, 13752</p>
--	---

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

FORTUNATI (CASADEI)	Pag.	13746
MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	13746, 13756,	13763
FRANZA		13747
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		13747
GASPAROTTO	13748, 13749,	13750
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>		13748
SFORZA, <i>Ministro degli affari esteri</i>		13750
	13758, 13761	
PELLA, <i>Ministro del tesoro</i>		13750
GORTANI		13751
GORTANI, (FANTONI, TESSITORI)		13752
ITALIA		13752
JANNUZZI		13752
LANZARA		13753
LOCATELLI	13754, 13755,	13756
MACRELLI		13756
MASTINO (OGGIANO)		13756
MILILLO (LUSSU)		13757
MOLÈ Salvatore		13757
PASQUINI		13758
PERSICO		13759
RAVAGNAN		13761
RUSSO		13762
TAMBURRANO		13762
VARRIALE		13763
ZELIOLI		13763

La seduta è aperta alle ore 9,30.

RAJA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cerica per giorni 5 e De Bosio per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta alle interrogazioni presentate dai senatori: Angelini Cesare (Martini), Bastianetto (due), Berlinguer, Braschi, Buffoni, Caminiti (due), Caso, Cermenati, Cerulli Irelli (due), Ciampitti, Conti, Filippini (due), Fiore, Fortunati (Casadei), Franza, Gasparotto (quattro), Gortani (due), Gortani (Fantoni, Tessitori), Italia, Jannuzzi, Lanzara, Locatelli (sei),

Macrelli, Mastino (Oggiano), Milillo (Lussu), Molè Salvatore, Pasquini, Persico, Ravagnan, Russo, Tamburrano, Varriale, Zelioli.

Tutti risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Onorevole Presidente, proporrei di invertire l'ordine del giorno, nel senso che i disegni di legge posti al numero due vengano discussi prima che si svolgano le interrogazioni, data la loro urgenza.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, è stato proposto di procedere innanzi tutto alla discussione dei due disegni di legge posti al secondo punto dell'ordine del giorno e poi di passare allo svolgimento delle interrogazioni.

Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-1950** » (primo provvedimento) (731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-1950** » (primo provvedimento).

Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *segretario*, legge lo stampato n. 731.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, volevo os-

servare che nella stesura ministeriale del primo provvedimento in discussione era stata proposta l'inclusione del miliardo che si riferisce alla legge per le alluvioni, che discuteremo subito dopo questa legge. Nella relazione della Commissione, viceversa, questo miliardo non figura più, ed allora la legge che dovremmo discutere ed approvare, riguardante l'alluvione di Benevento, verrebbe a mancare dei mezzi finanziari.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Domando di parlare.

ZOLI, *Vice Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Credo che non sia esatto quel che dice il Sottosegretario per i lavori pubblici, dato che la Commissione non ha apportato alcuna variazione. Le note di variazione vengono a noi presentate con una relazione preliminare, nella quale vengono indicati quelli che sono gli impegni futuri a cui si intende provvedere con le nuove entrate. La presente nota di variazione, infatti, porta 61 miliardi di entrate e soltanto 21 di uscite: per gli altri, nella relazione del Ministro, si accenna a quelli che sono gli impegni futuri. Quindi, non è che la Commissione finanze e tesoro abbia tolto dal provvedimento quella cifra che è stata indicata dal Sottosegretario per i lavori pubblici, ma essa ha approvato semplicemente la nota di variazioni così come era. La Commissione non ha alcuna difficoltà, comunque, se è d'accordo il Ministero del tesoro, ad introdurre l'emendamento chiarificatore, ma non necessario, in maniera da comprendere anche la copertura per questo disegno di legge, che è venuto successivamente, a condizione di conoscere il parere del Governo in proposito.

ROMANO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO DOMENICO. Vorrei osservare, che all'articolo 12 del disegno di legge n. 811, già approvato dalla Camera dei deputati, si dice:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscrivere nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una cor-

rispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

ZOLI, *Vice-Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Vice-Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Nella legge con la quale si approva la nota di variazione, questa voce non c'è, e pertanto, nel disegno di legge che stiamo esaminando si fa riferimento ad una legge nella quale non è prevista la spesa di questo miliardo, ma è prevista solo la esistenza di nuove entrate, che restano disponibili e possono essere utilizzate. Io non ho alcuna difficoltà a consentire che si introduca l'emendamento che non è però indispensabile. Ad ogni modo vorrei conoscere le intenzioni del Ministero del tesoro, per quanto non abbia ragione di ritenere che il Ministero del tesoro non sarà d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo necessario interpellare il Ministro del tesoro, la discussione di questo disegno di legge è rinviata a più tardi.

Per le stesse ragioni resta sospesa la discussione del disegno di legge seguente, n. 811.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Passeremo ora allo svolgimento delle interrogazioni. Prima è quella del senatore Pellegrini al Ministro dell'interno, « sulla situazione e sugli incidenti avvenuti a Piazzola di Brenta in provincia di Padova a seguito della serrata attuata dal proprietario del jufificio e della utilizzazione delle forze di polizia mandate a presidiare lo stabilimento serrato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno per rispondere a questa interrogazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi occorre dare una risposta un po' dettagliata circa gli antefatti, e su questi richiamo in modo particolare l'attenzione dell'onorevole interrogante.

La direzione dello jufificio e canapificio di Piazzola sul Brenta, il 28 settembre scorso, sospese dal lavoro, per limitazione della pro-

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

duzione (con effetto dal 1° ottobre), 280 donne e 29 uomini sui 1.200 operai effettivi.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la maggior parte degli operai stabili di non accettare le sospensioni e di porsi in agitazione, in attesa di trattative con i datori di lavoro.

Furono così iniziati contatti fra i rappresentanti della ditta e gli organi sindacali delle diverse tendenze per esaminare la possibilità di soprassedere alle sospensioni e di istituire turni di lavoro fra tutte le maestranze; ma i datori di lavoro non ritennero attuabili le proposte per considerazioni di ordine tecnico.

Le maestranze, tuttavia, insistevano nelle richieste e, pertanto, si determinava un vivo stato di fermento, che ebbe il momento di massima tensione il 3 ottobre quando, entrata una squadra di operai del primo turno, la direzione dello stabilimento, per evitare che entrassero gli operai sospesi, faceva chiudere i cancelli. Tale gesto, interpretato come un provvedimento di serrata, accresceva la tensione fra gli operai, che intanto si erano riuniti dinanzi allo stabilimento. In seguito a tale situazione il prefetto convocò l'amministratore dello stabilimento che, affermando di non aver mandato per la soluzione della vertenza, si poneva a contatto con la direzione centrale di Milano, la quale precisava di non avere intenzione di attuare una serrata e dava disposizione di aprire i cancelli e di fare entrare le maestranze.

Fin dalle prime ore della mattina erano state intanto disposte misure di vigilanza allo scopo di impedire eventuali atti di violenza. Il dirigente il servizio prendeva subito contatto con gli esponenti sindacali esortandoli a svolgere opera di pacificazione.

Le maestranze, però, non desistevano dalla pressione diretta a consentire il loro ingresso nella fabbrica.

Alcuni di essi, portatisi alla chiesa, ne facevano suonare le campane; altri accorrevano così dalle vicinanze, contribuendo a rendere più tesa la situazione. Un improvviso lancio di sassi contro la forza pubblica, che causava il ferimento di due guardie, (di cui una dovette essere ricoverata all'ospedale con prognosi riservata) costringeva questa a fare uso di lacrimogeni. Fra i civili si ebbe un ferito lieve, medicato sul posto, e il ferimento di una don-

na che, ricoverata in ospedale, è stata, dopo quattro giorni, dimessa.

Dall'interno dello stabilimento veniva intanto aperto il cancello di ingresso, sicché la massa operaia, entrata, riprendeva la normale attività lavorativa senza opposizione da parte della direzione. Gli altri dimostranti, che si erano adunati per dare man forte agli operai, si erano intanto, in gran parte, allontanati. Veniva in tal modo ristabilita la calma; si dovette unicamente sciogliere un gruppo di dimostranti, che aveva lanciato qualche sasso.

Al termine del lavoro, la sera dello stesso giorno 3, una ventina di operai si è trattenuta nell'interno della fabbrica con l'intenzione di non abbandonarla, allo scopo di fare servizio di guardia, data l'assenza della direzione. Il giorno successivo tutti gli operai, compresi quelli sospesi, riprendevano il lavoro, ma la direzione dello stabilimento faceva conoscere, con manifesto, che ritirava i dirigenti e i funzionari tecnici e che il lavoro compiuto dal giorno 3 in poi non sarebbe stato riconosciuto né compensato.

Un rappresentante della società, convocato dal Prefetto, si dichiarava intanto disposto a trattare con le organizzazioni sindacali, sempre che fosse cessata la situazione creatasi nello stabilimento e che gli operai sospesi si fossero astenuti dal lavoro. Pur non essendosi integralmente attuate le condizioni poste dalla ditta, nel pomeriggio di quello stesso giorno 4, si riusciva a tenere una riunione fra le parti presso l'Ufficio del lavoro; riunione rinviata a tarda sera, essendosi il rappresentante della ditta riservato di interpellare i tecnici dell'azienda.

Tale riunione non ebbe però luogo, avendo la ditta fatto conoscere che la situazione aziendale, in base ai dati tecnici raccolti, non consentiva assolutamente di rivedere il provvedimento adottato. Le trattative sono state proseguite a Venezia per disposizione del Ministero del lavoro, presso l'Ufficio regionale del lavoro, ma senza successo. Ha poi tentato di riprenderle il prefetto, concordando con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che l'11 ottobre alla fine del lavoro, le maestranze sarebbero uscite tutte dallo stabilimento e subito dopo si sarebbe discusso sulla situazione.

A tal fine venne da Milano un rappresentante della Società; ma non avendo gli organizzatori sindacali mantenuto l'impegno, il rappresentante della Società stessa rifiutò di intervenire alla riunione. La direzione dello stabilimento ha per di più sospeso il pagamento delle paghe, anche di quelle già maturate, esigendo, quale condizione pregiudiziale, la normalizzazione della situazione dell'azienda.

Questi sono i fatti, dalla cui esposizione appare chiaro che non può assolutamente parlarsi di serrata. Per quel che concerne il comportamento delle forze di polizia, esso è stato meritevole di elogio, in quanto, pur fatte segno al lancio di sassi e nonostante che due agenti rimanessero feriti, le forze di polizia mantennero la massima calma ed il più assoluto equilibrio ed ebbero atteggiamento deciso, che valse ad evitare più gravi incidenti.

In data 27 ottobre, poi, le maestranze abbandonarono spontaneamente lo stabilimento e le trattative sono state riprese e concluse poco dopo con soddisfazione a Roma, con la mediazione del Ministero del lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini per dichiarare se è soddisfatto.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua lunga risposta, ma non posso dichiararmi soddisfatto per due ordini di ragioni: in primo luogo per il ritardo con cui si risponde a questa interrogazione che risale a quattro mesi e mezzo fa — è passata molta acqua sotto i ponti — in secondo luogo perchè la risposta in fondo... non risponde, dato che i fatti così come sono stati esposti dall'onorevole Sottosegretario non smentiscono che la serrata ci sia stata veramente.

Il proprietario, conte Galletti, decise di chiudere lo stabilimento e lo chiuse e, quel che è più grave, richiese l'intervento delle forze di polizia per presidiare la fabbrica contro l'azione della massa lavoratrice. Altro fatto grave è che il presidio esercitato dalla polizia in questo edificio non fu dei più pacifici, ma fu piuttosto movimentato mentre non si trattava di maestranze riottose. Piazzola di Brenta non è una zona rossa, ma è una zona che il 18 aprile dette, nella stragrande maggioranza, i suoi voti alla Democrazia cristiana. Si trattava di maestranze in gran parte composte di donne dell'Azione Cattolica. Ebbene, queste donne,

che manifestavano il loro diritto al lavoro, si sono trovate di fronte non solo i cancelli sbarcati, ma le formazioni di polizia in assetto di guerra, che difesero non gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici ma gli interessi del conte Galletti. Furono lanciati dei gas lacrimogeni, furono date delle piattonate con i moschetti, ci furono contusi e feriti, più numerosi da parte delle maestranze di quello che non risulti nel rapporto del prefetto di Padova. D'altra parte si dovrebbe riconoscere l'eccessività di queste misure d'arbitrio del conte Galletti nell'attuare la sua serrata, tanto più che lo stesso prefetto, di fronte ad una delegazione di lavoratori, con alla testa i responsabili sindacali della provincia di Padova e un parlamentare, riconobbe che bisognava togliere queste limitazioni al diritto al lavoro delle masse e, ad onore del vero, prese una serie di misure che resero possibile la ripresa e lo sviluppo delle trattative, con quella conclusione a cui poi si addivenne. Io, a quattro mesi di distanza, non voglio insistere sugli sviluppi di una polemica punteggiata di situazioni che caratterizzano la condizione del Veneto, ma mi limito ad osservare che non è precisamente con questi metodi che si può dimostrare la buona volontà degli organi dello Stato di venire incontro agli interessi delle masse lavoratrici in una zona come quella di Piazzola di Brenta, che ha votato per la Democrazia cristiana il 18 aprile. Non credo che questo sia il modo migliore per dare soddisfazione a quelle speranze che alimentano il voto e l'orientamento di quelle masse di lavoratori verso la Democrazia cristiana.

Continuate su questa strada, signori del Governo, e vedrete che certamente la coscienza delle masse muterà anche in questa zona che è stata democratico-cristiana.

PRESIDENTE. Le due interrogazioni che seguono — del senatore Franza al Ministro degli interni (914) e del senatore Mazzoni, pure al Ministro degli interni (915) — per l'assenza degli interroganti si intendono ritirate.

Segue l'interrogazione dei senatori Flecchia, Giacometti, Pellegrini e Ravagnan al Ministro dell'interno, « per sapere se non ritenga che l'aver prestato l'appoggio della Forza pubblica alla direzione Oleifici Italiani di Porto Mar-

ghera per eseguire il giorno 20 ottobre scorso la serrata dello stabilimento, costituisce appoggio dato ad una violazione specifica della Costituzione; e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti della Autorità giudiziaria e prefettizia di Venezia, affinché la Costituzione sia rispettata e fatta rispettare».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a questa interrogazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel caso prospettato nella interrogazione non sembra che possa parlarsi di serrata, a meno che per tale non voglia intendersi la ferma decisione presa dalla direzione degli stabilimenti Oleifici Italiani di Porto Marghera di escludere dal lavoro i soli turnisti, i quali, per solidarietà con i giornalieri che avevano smesso di lavorare in segno di protesta per la provvisoria sospensione di otto compagni di lavoro, intendevano lavorare quattro ore, lasciando poi i forni spenti per altrettante ore del loro turno.

A tale manovra, che avrebbe, come è facile intuire, danneggiato seriamente gli impianti e pesato in modo rovinoso sull'andamento economico dell'azienda, si oppose la direzione, la quale lasciava invece la massima libertà di lavoro per i giornalieri. Furono questi ultimi che, aggiungendo protesta a protesta, decisero il 21 ottobre dello scorso anno di non entrare in fabbrica e di sospendere il lavoro.

La stessa direzione, la sera del 20 e la mattina del 21, temendo azioni di forza e violenze, sia alle persone che agli impianti dello stabilimento, richiese l'intervento delle forze di polizia del Commissariato di Marghera, che già in precedenza aveva seguito lo svolgersi della situazione.

Un funzionario portatosi sul posto, accompagnato da un numero esiguo di guardie, si rendeva conto di quanto stava accadendo e scambiava poche parole con gli stessi lavoratori invitandoli alla calma.

Tale intervento, che non richiese alcun impiego di forza, era pienamente legittimato dalle circostanze di fatto e non può assolutamente essere considerato come « appoggio » alla direzione.

A quanto risulta, a seguito di intervento della Prefettura, il lavoro poté essere ripreso senza ulteriori interruzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

PELLEGRINI. Non posso dichiararmi soddisfatto su per giù per i medesimi motivi che ho addotto in occasione della precedente interrogazione.

Anche qui ci troviamo di fronte ad un caso molto semplice e chiaro. Gli Oleifici Italiani di Porto Marghera, che occupano 110 operai, entrarono in agitazione, una agitazione normale, una delle tante agitazioni che si svolgono in difesa del salario, in difesa del lavoro. Si volevano, da parte del proprietario, attuare dei licenziamenti, ed i lavoratori hanno detto di no e sono entrati in agitazione, che del resto, come ripeto, era una agitazione normalissima. Ebbene, il direttore della Società interviene presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Mestre e di Porto Marghera ed ottiene, per guardare la fabbrica in cui ci sono 110 operai, non una esigua forza pubblica, bensì 60 agenti più un ufficiale, in pieno assetto di guerra, con elmetti, mitra, bombe lacrimogene.

Onorevoli colleghi, 110 operai e 60 agenti in pieno assetto di guerra! Io mi domando se questa è la misura normale tendente ad impedire eccidi o sovvertimenti dell'ordine pubblico.

Dei lavoratori chiedono che siano preservati dal pericolo dei licenziamenti; la forza pubblica interviene in maniera massiccia con 60 agenti, presidia la fabbrica ed impedisce ai lavoratori di entrarvi. È o non è serrata, questa? È o non è questo un intervento della forza di polizia che tende ad impedire un legittimo diritto di agitazione delle masse lavoratrici? Io lascio agli onorevoli senatori la risposta a questo interrogativo.

Il provvedimento preso dal Commissariato di pubblica sicurezza di Mestre è stato così arbitrario che lo stesso prefetto di Venezia, il giorno successivo, dietro preciso intervento di parlamentari e di una delegazione operaia, ha riconosciuto l'illegalità di questo provvedimento e, ad onor del vero, è intervento immediatamente per togliere di mezzo questo presidio

assolutamente normale in una situazione che non destava nessuna preoccupazione per l'ordine pubblico, se si tiene conto poi che Porto Marghera è così isolata dal complesso della città di Mestre o di Venezia, per cui difficilmente può introdursi il concetto della pericolosità per l'ordine pubblico. Questo provvedimento dunque è veramente strano, per non dire preoccupante. Ed è preoccupante soprattutto dal punto di vista della facilità con la quale i padroni delle aziende, i direttori, i rappresentanti dei padroni, i capitalisti ottengono il consenso delle autorità di pubblica sicurezza ad esercitare atti che sono assolutamente atti di arbitrio. Questo è il fatto, onorevole Sottosegretario, contro il quale non possiamo non protestare; ed io non posso non protestare contro questi fatti quando nella risposta dell'onorevole De Gasperi si cita Venezia come esempio di un nuovo illegalismo che minaccia l'ordine pubblico in Italia.

A Venezia vi sono centinaia di illegalità — una ne ho denunziata — centinaia di illegalità da parte di capitalisti e di agrari. A queste illegalità non si risponde con nessuna misura tendente a difendere i diritti dei lavoratori. Si porta come esempio una assolutamente giusta circolare della Confederazione provinciale di Venezia che denuncia l'arbitrio dei capitalisti ed indica la strada attraverso cui i lavoratori possono difendere i loro diritti costituzionali.

È certo che proseguendo per la strada attuale non si va verso una soluzione pacifica e corrispondente, non solo alla tutela dei diritti dei lavoratori, ma neanche all'interesse della Nazione. Su questa strada si va verso una situazione di illegalismo che non può che portare a delle cose che sono da deprecare.

È per questo, onorevole Sottosegretario, che non posso assolutamente essere soddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni del senatore Caso al Ministro del tesoro (938), del senatore Ciasca al Ministro delle poste e telecomunicazioni (949) e del senatore Canaletti Gaudenti al Ministro dell'interno (994).

Non essendo presenti gli interroganti, s'intendono ritirate.

Segue l'interrogazione dei senatori Tommasini e Persico al Ministro del tesoro: « per co-

noscere a quale punto si trova il lavoro di riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, lavoro che, a termine dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, deve essere compiuto entro il 31 dicembre 1949. Si chiede che questa informazione sia fornita dettagliatamente per ogni Ministero ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In base alle comunicazioni finora pervenute, le pensioni già riliquidate a tutto il mese di gennaio 1950 sono 184.914 e cioè circa il 60 per cento di quelle che complessivamente debbono essere perequate.

Occorre notare che il lavoro per la perequazione delle pensioni ha richiesto un notevole impiego di tempo nella sua prima fase e ciò in primo luogo per predisporre gli strumenti necessari per la sua effettuazione. L'Amministrazione del tesoro ha infatti dovuto compilare istruzioni, tabelle, prontuari e stampati all'uopo occorrenti e prontamente diramati alle varie Amministrazioni.

Queste, poi, per effettuare il loro pesante lavoro hanno dovuto risolvere problemi veramente complessi per quanto concerne l'organizzazione occorrente.

Ora, salvo il caso di qualche Amministrazione che ha dovuto affrontare gravi questioni di massima o difficoltà particolari, il lavoro procede con ritmo abbastanza accelerato e tutto fa prevedere che col prossimo mese di giugno quasi tutti i dicasteri avranno condotto a termine le pratiche di loro competenza.

Il ritardo sul termine della legge, troppo ottimisticamente calcolato, è certamente spiacevole, ma si dovrà constatare che, nel complesso, le varie Amministrazioni hanno compiuto un regolare lavoro quando si ricordi che per le riliquidazioni del primo dopo guerra, di gran lunga meno numerose delle attuali, occorsero due anni.

Questo Ministero ha, da parte sua fatto quanto poteva, predisponendo, con le erogazioni di speciali compensi ai funzionari addetti alle riliquidazioni, e con la pronta compilazione di istruzioni, tabelle, prontuari e stampati, le condizioni atte a facilitare alle varie Am-

ministrazioni il lavoro di loro esclusiva competenza.

Tanto premesso, si ritiene opportuno comunicare i dati complessivi delle riliquidazioni, effettuate a fine ottobre, novembre e dicembre del 1949 e gennaio 1950, anche perchè possa essere controllato il ritmo del lavoro.

Va tenuto presente, che mentre in un primo rilievo approssimativo si reputava prudente determinare in circa 374 mila le pensioni da perequare, successivi più precisi accertamenti hanno indicato che esse ammontano a circa 335 mila, comprese le pensioni dei militari collocati a riposo per sfollamento.

Sulle 335 mila pratiche, a fine ottobre 1949, ne risultavano amministrativamente espletate 69.743 di cui 12.998 ancora in esame presso le ragionerie centrali dei vari Ministeri, 18.225 ancora presso la Corte dei conti e 38.520 in pagamento presso gli uffici provinciali del Tesoro.

A fine novembre 1949 le pratiche amministrativamente espletate ammontano a 107.245, di cui 23.207 presso le ragionerie centrali dei vari Ministeri, 20.183 presso la Corte dei conti e 63.855 in pagamento presso gli uffici provinciali del Tesoro.

Al 31 dicembre 1949, le pratiche amministrativamente espletate salivano a 144.025 di cui 17.202 presso le ragionerie centrali dei vari Ministeri, 27.435 presso la Corte dei conti, 9.749 in corso di spedizione agli uffici provinciali del Tesoro, e 89.639 in pagamento presso i medesimi uffici.

Infine al 31 gennaio 1950 le pratiche amministrativamente definite sono 184.914, di cui 15.541 presso le ragionerie centrali, 23.278 presso la Corte dei conti, 14.583 in corso di spedizione agli uffici provinciali del Tesoro e 131.512 presso gli uffici del Tesoro.

Se si calcola che il ritmo mensile delle riliquidazioni ha raggiunto la cifra di 35.000, è lecito prevedere che le perequazioni — salvo situazioni particolari di qualche Ministero — saranno esaurite entro il prossimo giugno.

L'onorevole interrogante aveva chiesto che fossero date informazioni dettagliate; io credo di aver corrisposto al suo desiderio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasini per dichiarare se è soddisfatto.

TOMMASINI. Mi dichiaro in parte soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario. Avevo chiesto l'analisi per ogni Ministero, in quanto sulle 184.914 pratiche che il Sottosegretario ci ha dato come liquidate alla fine del gennaio del 1950, potrebbero giocare delle sperequazioni tra Dicastero e Dicastero, e quindi potrebbero esservi Dicasteri che sono stati più o meno diligenti o trascurati. Questo è appunto il difetto che io avrei voluto che da questo accertamento richiesto con l'interrogazione fosse scaturito, un difetto o un pregio; ragione per cui se è vero che con le 35 mila pratiche mensili previste per la riliquidazione noi andremo al 30 giugno, potrei dirmi anche soddisfatto. Peraltro qui a me preme mettere in rilievo che la legge al suo articolo 8 assumeva l'impegno di procedere alla riliquidazione di queste pensioni entro il 31 dicembre 1949. Siamo quindi già di fronte ad una mancata promessa, la quale ha inciso profondamente su questi disgraziati.

Ho qui presente una interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata dal senatore Bastianetto, alla quale è stato risposto in data 29 novembre: « I provvedimenti per l'adeguamento delle pensioni ordinarie in applicazione di quanto previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, non sono predisposti dalla Corte dei conti, bensì dai singoli Ministeri che a questa li trasmettono per il prescritto riscontro di legittimità. L'ufficio di controllo della Corte dei conti esamina detti provvedimenti man mano che pervengono e li restituisce registrati alle amministrazioni di provenienza entro il termine di pochi giorni (dai tre ai dieci giorni). In tale sede non sarebbe praticamente possibile nè sarebbe utile ai fini del sollecito disbrigo delle operazioni di controllo addivenire ad una discriminazione dei decreti in parola nel senso esposto dalla signoria vostra onorevole.

Tale discriminazione viene invece effettuata dalle singole amministrazioni, come del resto è prescritto dalla circolare del Ministero del tesoro in data 10 giugno 1949, n. 126670, di cui si unisce un estratto per la parte che interessa l'argomento. Comunque, a cura del tesoro saranno rinnovate in tal senso precise istruzioni alle amministrazioni centrali dello Stato ».

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

È noto che qui si richiamava il titolo alla anzianità di servizio e alla anzianità di età. Ed è su questo che io voglio richiamare la vostra attenzione, vale a dire sulla osservanza di questi limiti di anzianità. Lei, onorevole Sottosegretario, non ignora che per queste riliquidazioni delle pensioni hanno giocato moltissimo le raccomandazioni, le quali hanno naturalmente significato offesa ai diritti dei più anziani che vivono alla periferia e che non hanno trovato, nè un deputato, nè un senatore, nè un Ministro, nè altri disposto a raccomandarli.

Le leggo una lettera che mi è pervenuta da Padova e poi gliela consegnerò perchè ne prenda visione: « Onorevole senatore, sono a lei sconosciuto, ma il suo benevolo interessamento per la classe dei pensionati statali mi fa confidare che ella esaudirà la preghiera di un pensionato nullatenente, alla cui indigenza si aggiungono i particolari bisogni della sua età di 93 anni. Ella ha presentato al Ministro del tesoro una interrogazione per conoscere a quale punto si trovino le pratiche di riliquidazione del nuovo trattamento di pensione agli ex dipendenti pubblici, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 8 della legge, tale riliquidazione dovrebbe essere definita entro il 31 del corrente mese. La prego perciò della cortesia di farmi sapere se e — nel caso affermativo — quali vantaggi potrei ottenere dalla riliquidazione delle pensioni, io che sono stato nominato pretore nel giugno del 1886 e collocato a riposo, dopo 37 anni di servizio, nel 1923 con undici anni di grado V (dieci di Procuratore del Re e uno di sostituto Procuratore generale di Corte d'Appello); ciò mi interessa per potere, occorrendo, regolarmi in conseguenza ».

Ecco qui il caso di un disgraziato che non ha trovato nessuno che lo raccomandasse, ecco qui il caso di un disgraziato che dovrebbe essere già stato riliquidato. Procedete quindi, ma osservate rigorosamente i limiti della anzianità. Quando io ero giovane ho sempre avuto sacro il rispetto ai vecchi ed oggi che sono vecchio l'ho per quelli che sono più vecchi di me.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine l'interrogazione del senatore Terracini ai

Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia perchè: « dichiarino se non ritengano contrario all'articolo 15 della Costituzione della Repubblica, e pertanto illegale e quindi da perseguirsi penalmente, l'operato del Direttore delle poste e del Questore di Terni i quali, sottoponendolo ad arbitraria censura, proibirono l'inoltro al destinatario, e cioè all'interrogante, di un telegramma della Sezione di Terni dell'Unione donne italiane presentato a quegli sportelli il giorno 3 ottobre, e perchè precisino la ragione per la quale, in ossequio al surrichiamato articolo della Costituzione, ancora non si è opportunamente modificato l'articolo 13 del Codice postale assunto a pretesto, comunque non giustificatore, dai succitati pubblici funzionari per compiere la denunciata azione illegale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni per rispondere a questa interrogazione.

GALATI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Premetto che il Ministro di grazia e giustizia ha incaricato quello delle poste e telecomunicazioni di rispondere anche per suo conto.

Il 3 ottobre 1949, alle ore 11,20 venne presentato all'ufficio telegrafico di Terni il testo di un telegramma a firma della Sezione della U.D.I. diretto al senatore Terracini, nel quale si invocava l'intervento a favore di certa Caterina Zevos condannata a morte in Grecia, "protestando contro nuovo crimine Governo fascista greco". L'impiegato addetto, ritenendo che sussistessero in specie gli estremi previsti dall'articolo 3 delle istruzioni sul servizio dei telegrammi, in relazione all'articolo 13 del Codice postale, comunicava il testo del telegramma al proprio direttore, il quale a sua volta lo trasmetteva al Questore di Terni per far chiedere al Prefetto l'autorizzazione per l'inoltro. L'autorizzazione veniva concessa dal Prefetto, ma l'impiegato addetto, il direttore dell'ufficio telegrafico di Terni ed il Questore venivano denunciati dalla Segreteria dell'U.D.I. di Terni per violazione del segreto epistolare.

Il 29 novembre del 1949 il giudice istruttore del Tribunale di Terni su richiesta del pubblico Ministero, dichiarava di non doversi

procedere per insussistenza di reato e ordinava l'archiviazione degli atti. Per maggiore completezza e per eliminare ogni possibile dubbio sulla insussistenza della denuncia, io ritengo opportuno ripetere una parte della requisitoria del pubblico Ministero di Terni: « Ritenuto che la denuncia appare manifestamente infondata, non ricorrendo la specie di ipotesi di reato prevista dalla disposizione 5^a capo terzo, titolo 12° del Codice penale, ed invero: affinché le rivelazioni del contenuto della corrispondenza e della comunicazione telegrafica, telefonica, commessa da una persona addetta al servizio che ne sia venuta a conoscenza con abuso di tale qualità (art. 619) o a causa e nel disimpegno del proprio servizio (art. 620) possa costituire reato, si richiede oltre che la sussistenza di un dolo specifico, della volontà cioè di violare l'obbligo dalla legge stabilito della segretezza della corrispondenza postale, telegrafica o telefonica, propalandone scientemente il contenuto, che la rivelazione sia fatta: "senza giusta causa", sapendo cioè di agire illegittimamente.

Non può sussistere pertanto il reato in questione quando la rivelazione del contenuto, appreso per ragioni inerenti all'ufficio, sia fatta per adempiere ad un obbligo altrimenti imposto dalla legge o dai regolamenti e nei modi e alle persone indicate. Tale obbligo indubbiamente sussiste nei casi previsti dall'articolo 13 del Codice postale e delle telecomunicazioni in vigore (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 643); cioè quando il contenuto della corrispondenza sia tale da costituire pericolo alla sicurezza dello Stato od arrecare danno a persone e cose e in genere sia contrario alle leggi, all'ordine pubblico e al buoncostume. In tali casi, essendo prescritto che non si debba dar corso alla corrispondenza non può mai dirsi illegittima la comunicazione che del contenuto di essa l'addetto al servizio faccia ai propri superiori competenti ad emanare tale provvedimento, che questi facciano a loro volta ad altri pubblici uffici, estranei all'Amministrazione postale, quando ad essi tale potestà sia stata espressamente delegata.

Tale norma non può dirsi abrogata dall'articolo 15 della Costituzione della Repubblica italiana, che stabilisce il principio dell'asso-

luta segretezza nelle comunicazioni postali e telegrafiche e che vieta ogni ingerenza della autorità politica, giacchè non è in assoluto contrasto con detto principio costituzionale. In base ad esso può infatti solo ritenersi che sia da considerarsi abrogata ogni norma che disponga una censura preventiva sui telegrammi di contenuto inerente alla politica e alle normali attività dei partiti. La norma dell'articolo 13 del Codice postale si riferisce invece a casi singoli, in cui il contenuto della corrispondenza può costituire un reato o arrecare pregiudizio al destinatario ed a terzi. E che tale norma sia tuttora in vigore è dato desumere dalle istruzioni sul servizio telegrafico, edizione 1948 — e quindi posteriore all'entrata in vigore della Costituzione — in cui è stato soppresso l'articolo 23, che prevedeva la censura da parte dell'autorità politica, ma è stato mantenuto l'articolo 3 che stabilisce le modalità della facoltà di non dar corso a quei telegrammi il cui contenuto sia da comprendere nei casi previsti dall'articolo 3.

E poichè il suddetto articolo 3 delle Istruzioni stabilisce che nei casi suddetti la facoltà di arrestare il telegramma spetta al Governo, consegue che il testo presentato debba essere comunicato necessariamente al rappresentante del Governo della provincia, per metterlo in grado di avvalersi della facoltà stessa, la quale non può quindi lasciarsi alla discrezionalità dell'addetto allo sportello o del direttore dell'ufficio.

Il testo del telegramma presentato dall'U.D.I. di Terni contiene indubbiamente frasi denigratrici dirette ad un Governo estero, cui si addebita un crimine e si attribuisce l'appellativo di « fascista »; e il più volte citato articolo 3 stabilisce che cadono nella categoria dei telegrammi per cui può essere ordinato dal Governo l'arresto, quelli che contengono frasi denigratrici, ingiuriose o provocatrici, tanto se rivolte al destinatario, quanto se riferite ad altra persona.

Deve affermarsi quindi che gli addetti al servizio hanno agito legittimamente ai sensi dell'articolo 51 del Codice penale per avere adempiuto ad un dovere ad essi imposto da una norma legittimamente emanata da una pubblica autorità, da cui essi dipendono, con-

tenuta in istruzioni di servizio cui essi devono attenersi. Comunque va rilevato, *ad abundantiam*, che anche quando si voglia ritenere l'obbligo degli addetti al servizio telegrafico di procedere ad una sottile interpretazione giuridica delle norme regolamentari ed accedere alle insostenibili tesi che anche l'articolo 3, benchè riprodotto nella edizione 1948 delle Istruzioni, debba dirsi non applicabile, rimane fermo il principio che l'errore di diritto su circostanze di esclusione della punibilità deve essere sempre valutato a favore dell'agente (articolo 59 Codice penale, ultimo capoverso dell'articolo) ed esclude quindi il reato.

Per quanto poi particolarmente concerne la denuncia contro il Questore, va rilevato che essa è destituita del menomo fondamento. Gli addetti al servizio telegrafico hanno infatti agito in base alle istruzioni regolamentari, e non può quindi parlarsi di quel previo accordo, cui si accenna fuggacemente nella denuncia. La semplice dizione del testo del telegramma, comunicato per motivi di ufficio, è poi assurdo che possa costituire reato, giacchè la violazione del segreto epistolare presuppone una attività volontaria e cosciente da parte dell'agente, diretta a tale fine (articolo 616) ed aggravata se commessa con abuso (articolo 618) o con frode (articolo 617).

Nè può parlarsi di responsabilità fondata su eventuale rivelazione da parte del Questore del contenuto del telegramma, fatta, in ogni caso, al Prefetto nella sua qualità di rappresentante del Governo, cui è demandata dal Regolamento la decisione « circa la facoltà di arresto della comunicazione ». Fin qui il giudice istruttore per il Tribunale di Terni.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, diretta a conoscere i motivi per i quali l'articolo 13 del Codice postale non è stato ancora modificato in applicazione dell'articolo 15 della Costituzione, si fa presente che la questione è già stata esaminata e non si è ravvisato il contrasto fra le due norme citate.

Invero, l'articolo 13 del Codice postale dispone che « non si dà corso alla corrispondenza che possa costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, o recante danno alle persone o alle cose, o che sia contraria alle leggi, al-

l'ordine pubblico o al buon costume ». Detta disposizione non contrasta con l'articolo 15 della Costituzione, che sancisce la libertà e la segretezza della corrispondenza, giacchè nelle comunicazioni a mezzo di telegrafo gli impiegati addetti al servizio vengono necessariamente, a ragione dell'ufficio stesso, a conoscenza del contenuto dei dispacci. Pertanto, senza che essi violino il segreto delle corrispondenze, possono venire, per necessità di servizio, a conoscenza di atti o fatti che rivestono la natura di veri e propri reati. Del resto tutti i diritti trovano un limite nell'ordinamento giuridico, che è rappresentato sempre dalla non contrarietà di essi alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume. Perciò non sembra che violi la Costituzione la norma che impone al pubblico ufficiale, il quale venga a conoscenza di atti illeciti per necessità di cose a ragione del suo ufficio, di non rendersi complice dell'atto stesso, rendendone possibile l'esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. Meriterebbero amplissima discussione le affermazioni che abbiamo udite qui, per bocca dell'onorevole Sottosegretario. Io non voglio farlo di esse responsabile, poichè egli ci ha parlato essenzialmente a nome di un Ministro che non è quello da cui direttamente dipende, e che non ha ritenuto opportuno di delegare il proprio Sottosegretario a rispondere ad una interrogazione che tuttavia interessava in maniera principale il suo Dicastero. Abbiamo udito dunque cose che dal punto di vista nostro, dal punto di vista dello Stato repubblicano italiano, retto da quella Costituzione che ci siamo data, devono qualificarsi inaudite e scandalose.

Onorevoli colleghi, io vi leggerò per incominciare alcuni articoli della Costituzione così allegramente cucinata e condita dal magistrato rispettabilissimo di Terni. Articolo 54: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ». Articolo 15 — quello sul segreto epistolare, abilmente mutilato dall'onorevole Sottosegretario, della sua parte essenziale —: « La libertà e la segretezza

— quindi anche libertà — della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sono inviolabili». E il comma secondo, sottilmente sottaciuto, suona: « La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ». Che io sappia, nè il questore, nè il prefetto, nè il commissario di pubblica sicurezza, nè il funzionario o l'impiegato delle poste sono magistrati e fanno parte dell'autorità giudiziaria.

Basterebbe questo comma costituzionale per porre nel nulla tutte le avventatissime annotazioni che ci siamo sentiti leggere poco fa dall'onorevole Sottosegretario. Ma si aggiunge l'articolo 28 — io ho il difetto di portare sempre con me il testo della Costituzione, per poter vivere ed agire sempre nel suo quadro, scansando il pericolo, in cui così facilmente intoppa il Governo, di starne fuori, così come questo episodio dimostra — l'articolo 28 il quale dispone che « i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti ». Non vi è quindi nulla e nessuno che possa penalmente coprire il vostro impiegato delle poste che ha compiuto atti contrari alla Costituzione.

Onorevoli colleghi, vorrei conoscere il pericolo, il rischio in cui lo Stato si sarebbe trovato se quel telegramma fosse stato inoltrato! Se almeno, in tanto disaccordo con le leggi, il Governo realizzasse una certa concordanza fra i singoli Ministeri! Difatti il Ministro degli esteri, accettando il contenuto di una interrogazione che gli avevo rivolta su quel tragico e doloroso episodio della vita del popolo greco, aveva — nello stesso momento che il funzionario postale mi censurava — pubblicamente dichiarato di avere compiuto un passo presso il Governo greco per chiedere salvezza e vita per la donna su cui incombeva la condanna di morte. C'è dunque da credere che il nostro Governo non ritenesse offesa, ludibrio contro quell'altro, il gesto e le parole delle donne di Terni. Poichè ciò che è lecito a un senatore lo deve essere, cento volte di più, ai cittadini della Repubblica. D'altronde le donne di Terni non sono meno protette dalla garan-

zia costituzionale di quanto non lo fossi io, che avevo visto la mia iniziativa avallata dalla dichiarazione del Ministro.

Onorevoli colleghi, la cosa più grave delle tante che abbiamo udito dal Sottosegretario alle poste è la giustificazione che ha tentata del Regolamento postale datato dal 1948. Dunque a Costituzione promulgata questo Governo, i suoi uomini agiscono contro la Costituzione! E la considerazione, offertaci dall'onorevole Sottosegretario, secondo cui ciò che è contrario alla Costituzione diviene valido solo che venga disposto dal Governo, suona invito aperto a tutti i cittadini, al popolo, alle masse, a porsi fuori della legge. Non vi rendete dunque conto del pericolo gravissimo insito nei vostri continui atteggiamenti illegali e anticostituzionali?

Quel Regolamento è un obbrobrio. Buon per voi — lo posso ben dire! — che la Corte costituzionale, di fronte alla quale i governanti che agiscono fuori della legalità possono essere portati, buon per voi che fino ad ora ne avete impedita la formazione! Perchè basterebbe la sua risposta, onorevole Sottosegretario, con la sua firma in calce, per portarla al suo giudizio. Perchè, in definitiva, ella ci ha dichiarato che per voi del Governo la legge non è legge, la Costituzione non è Costituzione e il vostro arbitrio deve essere norma per il popolo.

Cosa dicono dunque quegli articoli che lei ci ha spiattellato — non articoli di Costituzione, di legge, ma di un Regolamento; e neppure di un Regolamento da emanarsi con decreto, avallato dal nome del Presidente della Repubblica, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma di quelli elaborati in via interna dagli uffici ministeriali? Articolo 3 del Codice postale delle comunicazioni: « Non si dà corso alla corrispondenza che possa costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, o arrecare danno alle persone o alle cose, o che sia contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ». Ed a chi è deferito un giudizio così grave? Secondo il Codice postale all'impiegato delle poste. Il Codice ignora il magistrato di cui parla la Costituzione. E pertanto a Terni quel giorno non si è andati dal Procuratore della Repubblica per chiedergli di fare quanto la

Costituzione gli deferisce. Ma nell'ufficio del Direttore delle poste, poi in Prefettura si è discusso se il mio telegramma costituisse o meno pericolo per la sicurezza dello Stato. Ma il comico e il farsesco non vanno mai disgiunti dal grave e dal serio in questo regime italiano! E così, per Regolamento postale, si dispone che un telegrafista giudichi se da uno scritto possa venire offeso il buon costume. Noi conosciamo le ampie discussioni che si svolgono in questi giorni su tutta la stampa italiana circa i limiti dell'intervento delle autorità contro le pubblicazioni contrarie al buon costume; e abbiamo presente la copia e l'importanza delle riserve e delle opposizioni, non completamente persuasive, che si fanno a nuove disposizioni in questo senso.

Ma il Ministro delle poste, bel bello e nell'ombra, affida il compito ai proprii funzionari ed impiegati, ai piccoli uomini — rispettabili, ma senz'arte — che, dietro gli sportelli, distribuiscono le ricevute dei telegrammi. Così il postino viene fatto assurgere alla dignità delle maggiori magistrature della Repubblica. Come non capite che vi rendete ridicoli, e — ciò che è più grave — che stimolate nel popolo indignazione e ira?

In quanto all'articolo 13 del Regolamento sull'inoltro dei telegrammi che, a Costituzione votata, promulgata ed affissa in tutti i Comuni della Repubblica, voi avete osato redigere, esso dice: « Il Governo — e cioè l'esecutivo, non l'Autorità giudiziaria come vuole la Costituzione; il Governo, questo feticcio, che elevate al disopra di tutto, e nelle cui mani potete vita e morte dei cittadini — il Governo ha facoltà di arrestare qualsiasi telegramma — quale linguaggio da questura, da camera di sicurezza! — che possa costituire pericolo per la sicurezza dello Stato o arrecare danno ». Sono qui compresi « i telegrammi manifestamente destinati a ingannare un terzo, o a evadere la legge, quelli che contengono parole ingiuriose, ecc. ecc. ».

E siamo in una Repubblica retta da quella Costituzione! No, voi accettate ogni eredità del fascismo e la rimettete in onore. D'altra parte imitate in ciò il Ministro dell'interno che ristampa la legge fascista di polizia e le ridà ogni giorno il crisma della legalità.

Onorevole Sottosegretario, conoscevo l'episodio di Terni nei suoi particolari, e non mi sono perciò stupito nel riudirli da lei. Ma le confesso che sono rimasto strabiliato ed offeso, come cittadino della Repubblica italiana, nell'udire le spiegazioni ed i commenti con cui li ha accompagnati. Voi non siete cittadini della nostra Repubblica, ma lo siete di uno Stato che non esiste più, che è morto e che abbiamo seppellito, e che vanamente voi tentate di risuscitare. Voi siete ancora cittadini della vecchia monarchia. Io colgo l'occasione modesta di questo povero incidente di vita provinciale, per elevare ancora una volta una solenne protesta contro il ludibrio che dal Governo De Gasperi si fa, giorno per giorno, della Carta fondamentale della Repubblica.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge riguardante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Poichè, attraverso informazioni attinte dal relatore a fonte ministeriale, è stata completamente appianata la difficoltà che si era presentata per l'approvazione di questo disegno di legge e nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi alla discussione degli articoli e delle relative tabelle che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti,

della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei patrimoni riuniti ex economali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui

all'annessa tabella C, firmata dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo di nuova istituzione numero 324 *ter* « Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ».

(È approvato).

TABELLA A.

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 37. — Imposta sui fabbricati L.	50.000.000
Capitolo n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	150.000.000
Capitolo n. 41. — Imposta straordinaria, ecc. sui red- diti distribuiti dalle Società commerciali, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 42. — Imposta sulle successioni e dona- zioni	1.500.000.000
Capitolo n. 43. — Imposta sul valore netto globale del- le successioni, ecc.	1.100.000.000
Capitolo n. 44. — Imposta sulla manomorta	50.000.000
Capitolo n. 45. — Imposta di registro	5.000.000.000
Capitolo n. 48. — Tassa di bollo	1.000.000.000
Capitolo n. 49. — Imposta in surrogazione del registro e del bollo	1.000.000.000
Capitolo n. 51. — Imposta ipotecaria	1.000.000.000
Capitolo n. 56. — Tasse sulle concessioni governative	1.000.000.000
Capitolo n. 57. — Tassa di circolazione sulle autovet- ture, ecc.	1.000.000.000
Capitolo n. 63. — Tassa di bollo sulle carte da giuoco, ecc.	240.000.000
Capitolo n. 70. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	1.500.000.000
Capitolo n. 71. — Imposta sulla fabbricazione della birra	1.000.000.000
Capitolo n. 72. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	4.500.000.000
Capitolo n. 73. — Imposta sulla fabbricazione di glu- cosio, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	1.000.000.000

Capitolo n. 75. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	L. 4.000.000.000
Capitolo n. 77. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	500.000.000
Capitolo n. 78. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	50.000.000
Capitolo n. 81. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	500.000.000
Capitolo n. 83. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	1.000.000.000
Capitolo n. 86. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	600.000.000
Capitolo n. 87. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	10.000.000.000
Capitolo n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	12.000.000.000
Capitolo n. 91. — Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, ecc.	3.000.000.000
Capitolo n. 92. — Provento del lotto	2.000.000.000
Capitolo n. 101. — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	50.000.000
Capitolo n. 167. — Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, ecc.	3.000.000.000
Capitolo n. 183. — « Saldo di conti, ecc. »	1.300.000.000
Capitolo n. 267. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc.	2.799.000
Capitolo n. 289. — Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	344.900.000
Capitolo n. 394-bis (di nuova istituzione). — Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni alleate all'Italia, giusta l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446 e ricavo dalla vendita delle merci acquistate dallo Stato all'estero per l'approvvigionamento del Paese	3.500.405.480
Totale degli aumenti	L. 63.048.104.480

b) in diminuzione:

Capitolo n. 50. — Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionali, ecc.	L. 1.750.000.000
--	------------------

c) capitolo di nuova istituzione:

Capitolo n. 362-bis. — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospedalità consumate durante il quinquennio 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952, dovute per legge o per convenzione, dai Comuni, agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36).

d) modifica di denominazione:

Capitolo n. 320. — Somma proveniente dal Fondo lire E.R.P. destinata a finanziare le spese per l'esecuzione di opere di ricostruzione.

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI
AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO 1949-50.

MINISTERO DEL TESORO.

a) In aumento:

Capitolo n. 27. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione Generale del Fondo per il Culto, ecc.	L. 1.158.637.500
Capitolo n. 35. — Spese per il Senato della Repubblica	350.000.000
Capitolo n. 36. — Spese per la Camera dei deputati . .	241.500.000
Capitolo n. 39. — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	8.000.000
Capitolo n. 42. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	5.420.000
Capitolo n. 80-bis (di nuova istituzione). — Compenso speciale ai componenti della Sezione speciale per la epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli Uffici di Segreteria della Sezione	

medesima (articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623) L.	1.500.000
Capitolo n. 146. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . .	700.000
Capitolo n. 147. — Manutenzione, riparazioni, ecc. . . .	1.245.000
Capitolo n. 249. — Fitti e canoni (Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica)	24.000.000
Capitolo n. 262. — Contributi ai Comuni, ecc., per favorire il ricovero, ecc., degli infermi tubercolotici, ecc.	2.000.000.000
Capitolo n. 324-bis (di nuova istituzione - sotto la nuova sottorubrica « Commissariato del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige »). — Indennità di carica e di rappresentanza al Commissario	330.000
Capitolo n. 324-ter (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (Spesa obbligatoria)	150.000
Capitolo n. 324-quater (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	150.000
Capitolo n. 324-quinquies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	50.000
Capitolo n. 324-sexies (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto . . .	1.600.000
Capitolo n. 324-septies (di nuova istituzione). — Sussidi al personale	50.000
Capitolo n. 324-octies (di nuova istituzione). — Spese di ufficio	150.000
Capitolo n. 324-novies (di nuova istituzione). — Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario e del Vice Commissario	200.000
Capitolo n. 324-decies (di nuova istituzione). — Fitto, illuminazione, riscaldamento, manutenzione e pulizia uffici	1.700.000
Capitolo n. 324-undecies (di nuova istituzione). — Impianto uffici, arredamento locali di alloggio e di servizio	3.000.000

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Capitolo n. 324-duodecies (di nuova istituzione). — Manutenzione e carburante automezzi di servizio . L.	250.000
Capitolo n. 324-XIII (di nuova istituzione). — Spese telegrafiche e telefoniche	100.000
Capitolo n. 332. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	9.955.200
Capitolo n. 335. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	15.394.600
Capitolo n. 336. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	62.807.200
Capitolo n. 342. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	2.500.000
Capitolo n. 344. — Retribuzioni per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ecc.	2.570.500
Capitolo n. 347. — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro . .	65.000.000
Capitolo n. 348. — Spese casuali	37.500
Capitolo n. 352. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo della Ragioneria Generale, ecc. . .	18.000.000
Capitolo n. 355. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo della Ragioneria Generale, ecc.	11.000.000
Capitolo n. 356. — Compensi speciali, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 360. — Indennità per cessazione del rapporto d'impiego, ecc.	8.000.000
Capitolo n. 361. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria Generale dello Stato, ecc.	1.000.000
Capitolo n. 381. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	8.000.000
Capitolo n. 395. — Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, ecc.	990.000.000
Capitolo n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	53.500.000
Capitolo n. 415 (modificata la denominazione). — Spese per le automobili assegnate per i servizi dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze e del Bilancio. Spese per le automobili di rappresentanza e per quelle adibite ai servizi del Provveditorato Generale dello Stato. Affitto di locali	7.500.000
Capitolo n. 425. — Spese per la beneficenza romana . . .	1.385.000.000
Capitolo n. 425-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari	

anteriori a quello corrente, relative al concorso dovuto al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 L.	22.173.700
Capitolo n. 448-bis (di nuova istituzione). Somma occorrente per la liquidazione di pendenze varie delle Amministrazioni statali verso la Banca Italiana di Sconto	500.000
Capitolo n. 457-bis (di nuova istituzione). — Rimborso al Ministero dei Trasporti della somma anticipata per conto del Tesoro per il riscatto della Ferrovia Mantova-Modena (legge 12 aprile 1940, n. 426)	1.500.000
Capitolo n. 480-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative a rimborsi alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione Pontificia di Assistenza	18.000.000
Capitolo n. 487-bis (di nuova istituzione). — Fondo da versare nella contabilità speciale intestata alla Regione Sarda per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici	40.000.000
Capitolo n. 487-ter (di nuova istituzione). — Fondo da versare nelle contabilità speciali intestate alla Regione ed alle Province del Trentino-Alto Adige, in corrispondenza del gettito delle entrate erariali alle stesse spettanti ai sensi degli articoli 59, 61, 62, 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172 e articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619)	1.230.000.000
Capitolo n. 487-quater (di nuova istituzione). — Fondo da versare nella contabilità speciale intestata alla Regione del Trentino-Alto Adige, in corrispondenza del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, calcolato nelle misure percentuali stabilite per l'anno 1949, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619)	1.170.000.000
Capitolo n. 488. — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	4.429.900
Capitolo n. 493-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie in materia di	

<i>requisizioni</i> »). — Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali per controversie in materia di requisizioni (articolo 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 19) L.	15.000
Capitolo n. 493-ter (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai membri ed al Segretario dei Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni	41.000
Capitolo n. 493-quater (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai Comitati giurisdizionali territoriali per le controversie in materia di requisizioni (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	61.200
Capitolo n. 496-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano »). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	2.000.000
Capitolo n. 496-ter (di nuova istituzione). — Indennità speciale ai componenti delle Commissioni istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompense (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1493)	6.500.000
Capitolo n. 496-quater (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per prestazioni rese nell'interesse dei servizi dipendenti dal Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e partigiani »	15.000.000
Capitolo n. 496-quinquies (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.500.000
Capitolo n. 496-sexies (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.500.000
Capitolo n. 496-septies (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e parti-	

giani (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L.	250.000
Capitolo n. 496- <i>octies</i> (di nuova istituzione). — Subsidi al personale addetto ai servizi per l'assistenza ai reduci e partigiani	100.000
Capitolo n. 496- <i>novies</i> (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di manutenzione dei mobili per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	4.000.000
Capitolo n. 496- <i>decies</i> (di nuova istituzione). — Spese di manutenzione e di adattamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	200.000
Capitolo n. 496- <i>undecies</i> (di nuova istituzione). — Spese di affitto e riscaldamento di locali per i servizi inerenti alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano	3.000.000
Capitolo n. 496- <i>duodecies</i> (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e l'incisione di insegne metalliche relative alle ricompense al valor militare concesse per l'attività partigiana	3.000.000
Capitolo n. 496- <i>XIII</i> (di nuova istituzione). — Spese postali e telefoniche	1.000.000
Capitolo n. 497. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	250.000.000
Capitolo n. 533- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	5.721.900
Capitolo n. 533- <i>ter</i> (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasmissioni ad onde corte effettuate per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'esercizio finanziario 1948-49	60.000.000
Capitolo n. 536- <i>bis</i> (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per l'Alimentazione »). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	300.000
Capitolo n. 539- <i>bis</i> (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la Sardegna »). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	2.000.000
Capitolo n. 554- <i>bis</i> (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto per la	

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

attuazione dei controlli tecnici relativi alla disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 338) L.	550.000
Capitolo n. 555-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	1.171.950
Capitolo n. 558-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, riguardanti il pagamento dei compensi dovuti agli Uffici postali, all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito per il collocamento di buoni del Tesoro	150.000.000
Capitolo n. 582-bis (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento della Commissione per la liquidazione dei debiti contratti dalle formazioni partigiane	4.000.000
Capitolo n. 583-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni degli esercizi anteriori a quello corrente concernenti: spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazioni di mobili ed oggetti vari; spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio di razionamento dei consumi	450.000.000
Capitolo n. 588-bis (di nuova istituzione). — Spese per gli automezzi	1.000.000
Capitolo n. 599. — Rimborso all'Ufficio italiano dei cambi, ecc.	12.000.000.000
Capitolo n. 610. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento, ecc.	9.978.200
Capitolo n. 619-bis (di nuova istituzione). — Pagamenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) delle somme risultanti a debito dello Stato dal conto speciale aperto al Tesoro, dal Consorzio stesso, per la garanzia statale concessa sull'operazione di finanziamento a favore della Società « Emona » con il decreto 30 settembre 1943, n. 144130 (legge 12 febbraio 1942, n. 100)	4.830.550
Capitolo n. 636. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova, ecc.	973.300
Totale degli aumenti L.	21.916.294.200

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 2. — Debiti redimibili diversi. Interessi e premi (spesa obbligatoria)	L.	56.000.000
Capitolo n. 212. — Indennità di missione, ecc.		300.000
Capitolo n. 426. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.		54.500.000
Capitolo n. 449. — Somme dovute al Governo svizzero, ecc.		12.000.000.000
Capitolo n. 461. — Somma occorrente per il pagamento del canone a <i>forfait</i> , ecc.		13.651.000
Capitolo n. 554 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale e degli Uffici di segreteria per la disciplina delle distribuzioni, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità ai dipendenti ed ai pensionati statali (regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388).		550.000
Capitolo n. 555. — Spese e rimborsi per la sistemazione e conversione, ecc.		502.500.000
Capitolo n. 587 (<i>modificata la denominazione</i>). — Fitto di locali		1.220.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni	L.	12.628.721.000
		<hr/> <hr/>

c) *Modifiche di denominazione:*

Capitolo n. 380. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per incarichi presso Enti diversi dalle Borse valori, nonché al personale del Tesoro incaricato delle operazioni di distruzione di banconote, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179.

Capitolo n. 470. — Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato, addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 471. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro e di altre Amministrazioni del-

lo Stato addetto ai servizi centrali e periferici per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza della permanenza in Italia delle truppe alleate (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

d) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 774 (*aggiunto*) — Pagamento al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento:

Capitolo n. 33 (<i>modificata la denominazione</i>). — Fondo corrispondente a quattro decimi dell'importo del provento delle tasse di circolazione da devolversi a favore delle Province ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, sostituito dall'articolo 5 della legge 17 gennaio 1949, n. 6	L. 400.000.000
Capitolo n. 48. — Vincite al lotto	700.000.000
Capitolo n. 220-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria «Spese diverse»</i>). — Spese inerenti all'esecuzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria e per gli ufficiali della guardia di finanza	20.000.000
Capitolo n. 236. — Acquisto di stabili e terreni	25.000.000
Capitolo n. 251-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente relative al funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite col regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016	190.000.000
Capitolo n. 271-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Partecipazioni azionarie»</i>). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale dell'Ente Nazionale Metano (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493)	180.000.000
Totale	L. 1.515.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento.*

Capitolo n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Amministrazione centrale) L.	5.500.000
Capitolo n. 35. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Amministrazione giudiziaria)	219.500.000
Capitolo n. 42-bis (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma	50.000
Capitolo n. 79-bis (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	6.000.000
Capitolo n. 79-ter (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	1.193.000
Capitolo n. 79-quater (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale e le Prefetture	6.000.000
Capitolo n. 79-quinquies (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato	22.300
Totale degli aumenti L.	238.265.300

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 43 (modificata la denominazione). — Spese, escluse quelle di personale, per la custodia e la manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, canoni e servizi diversi L.	50.000
--	--------

c) *Capitoli soppressi.*

Capitolo n. 96 (aggiunto). — Somme occorrenti per la sistemazione dei sospesi di cassa, ecc.	
Capitolo n. 97 (aggiunto). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione, ecc.	

Capitolo n. 98 (*aggiunto*). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo militare alleato, ecc.

Capitolo n. 99 (*aggiunto*). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura di materiali, ecc. L.	4.000.000
Capitolo n. 25 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per l'acquisto e l'esercizio degli automezzi . .	3 295.000
Capitolo n. 41. — Congressi, conferenze, ecc.	150.000.000
Capitolo n. 76. — Spese nell'interesse delle collettività italiane all'estero	10.000.000
Capitolo n. 77. — Contributi nell'interesse delle collettività italiane all'estero	8.000.000
Capitolo n. 82. — Spese riservate, ecc.	100.000.000
Capitolo n. 94-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da destinarsi alla Amministrazione per gli Aiuti Internazionali per far fronte alle spese di cui all'articolo 3 dell'accordo fra il Governo italiano e il Comitato preparatorio per l'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468	551.500.000
Totale L.	826.795.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

In aumento:

Capitolo n. 28. — Spese politiche segrete . . . L.	300.000.000
Capitolo n. 51-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	200.000
Totale . . . L.	300.200.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

In aumento:

Capitolo n. 12. — Indennità ecc., a membri di Consigli, ecc. L.	35.000.000
Capitolo n. 112. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istruzione tecnica, ecc.	20.000.000
Capitolo n. 114. — Contributi, ecc. per il funzionamento di istituti tecnici, ecc.	50.000.000
Capitolo n. 162. — Assegni alle accademie, ecc e agli enti culturali, ecc.	160.000
Capitolo n. 222-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi a spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	80.700
Capitolo n. 240-ter (di nuova istituzione). — Rimborso alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle concessioni sul prezzo dei viaggi effettuati dalle maestre degli asili infantili negli esercizi finanziari 1946-47 e 1947-48	15.551.000
Totale L.	<u>120.791.700</u>

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 14. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. L.	12.000.000
Capitolo n. 29. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	500.000
Capitolo n. 46. — Servizio segreto	4.000.000
Capitolo n. 53. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. Medaglie al merito di servizio . . .	500.000
Capitolo n. 56. — Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 57. — Spese per trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	140.000.000
Capitolo n. 67. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di pubblica sicurezza, ecc. . . .	15.000.000
Capitolo n. 91. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoniali riuniti ex economici . .	1.534.500

1948-50 — CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Capitolo n. 103. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc. L.	2.500.000.000
Capitolo n. 108-bis (di nuova istituzione). — Retribuzione ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	750.000
Capitolo n. 108-ter (di nuova istituzione). — Indennità di missione ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	500.000
Totale degli aumenti L.	<u>2.684.784.500</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Indennità di vestiario ai sottufficiali, ecc. L.	38.000.000
Capitolo n. 106. — Rimborso ai Comuni, ecc.	4.000.000
Capitolo n. 108. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea	1.250.000
Totale delle diminuzioni L.	<u>43.250.000</u>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 68. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini.

MINISTERO DEI TRASPORTI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 43. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. L.	<u>3.000.000.000</u>
--	----------------------

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 23. — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L.	11.550.000
Capitolo n. 13-bis (di nuova istituzione). — Spese per missioni all'estero	4.000.000
Capitolo n. 49. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc.	2.799.000
Totale L.	<u>18.349.000</u>

MINISTERO DELLA DIFESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 122. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. L.	80.000
Capitolo n. 182. — Spese relative al mantenimento dei campi di aviazione, ecc.	1.250.000
Totale degli aumenti L.	<u>1.330.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 103. — Materiali per lavori di nuova costruzione, ecc. L.	50.000
Capitolo n. 105. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	30.000
Totale delle diminuzioni L.	<u>80.000</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 66 — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. L.	2.987.000
Capitolo n. 81-bis (di nuova istituzione). — Spesa per ripristinare l'efficienza della centrale e dell'impianto di riscaldamento dell'edificio, sede degli uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . .	15.000.000

1948-50 - CCOLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Capitolo n. 132-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Sussidio straordinario al Segretariato generale della montagna (articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 522 - seconda delle tre rate) L.	20.000.000
Capitolo n. 139. — Spese a pagamento non differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. (Sicilia)	500.000.000
Capitolo n. 140. — Spese a pagamento non differito per opere di bonifica pubbliche, ecc. (Sicilia)	50.000.000
Capitolo n. 143. — Spese a pagamento non differito, relative a sussidi, ecc. (Sicilia)	50.000.000
Capitolo n. 145. — Spese a pagamento non differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. (Sardegna)	1.400.000.000
Totale degli aumenti L.	<u>2.037.987.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 102. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da reduci, ecc. L	5.000.000
Capitolo n. 130. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi, ecc.	10.000.000
Capitolo n. 132. — Sussidi per i lavori di sistemazione, ecc.	35.000.000
Totale delle diminuzioni L.	<u>50.000.000</u>

c) *Modifiche di denominazione:*

- Capitolo n. 4. — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti.
- Capitolo n. 62. — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

In aumento:

Capitolo n. 17. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario . . . L.	400.000
---	---------

1948-50 — CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Capitolo n. 97-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese riguardanti esercizi finanziari anteriori a quello in corso L.	1.415.000
Capitolo n. 97-ter (di nuova istituzione). — Somme dovute a privati per beni asportati dai tedeschi, recuperati e compensati con altri beni alienati a favore dello Stato ,	10.000.000
Totale L.	<u>11.815.000</u>

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Modifica di denominazione:

Capitolo n. 22. — Spese di liti, arbitraggi e risarcimento di danni (spesa obbligatoria).

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1949-50.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro, ecc. L.	<u>1.142.637.500</u>
---	----------------------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 20. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. L.	3.000.000
Capitolo n. 24. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc.	270.000
Capitolo n. 25. — Assegni al Clero di Sardegna . . .	13.000.000

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Capitolo n. 26. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse, ecc.	L.	600.000
Capitolo n. 29. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.		1.125.767.500
	Totale L.	<u>1.142.637.500</u>

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro, ecc.	L.	<u>16.000.000</u>
--	----	-------------------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 18. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc.		<u>16.000.000</u>
---	--	-------------------

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	1.534.500
Capitolo n. 7-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova categoria « Entrate effettive » la parte straordinaria). — Saldo del reddito netto complessivo della Foresta di Tarvisio per il periodo dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1938		<u>29.140.000</u>
	Totale L.	<u>30.674.500</u>

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	L.	4.000.000
Capitolo n. 17. — Assegni al Clero del Pantheon		1.534.500
Capitolo n. 19. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.		<u>25.140.000</u>
	Totale L.	<u>30.674.500</u>

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Proventi derivanti dalla compartecipazione, ecc. L.	7.000.000
--	-----------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative a premi di interessamento alla regolarità del servizio (articolo 10 dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, numero 725) L.	7.000.000
---	-----------

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 27. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica in cavi sotterranei, spesa per manutenzione tecnica degli impianti negli uffici telefonici gestiti direttamente dall'Azienda, nelle stazioni amplificatrici, di alta frequenza e radiotelefoniche; spese di manutenzione e riparazione di apparecchi, macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico. Spesa per spostamento e protezione dei circuiti telefonici interurbani; servitù di appoggio, indennità e spese per danni. Spesa per fornitura e produzione di energia elettrica per gli impianti tecnici, mano d'opera sussidiaria. Spesa di trasporto e di dogana. Spesa per acquisto di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, mobilio tecnico, apparecchi per esperimenti e misure elettriche. Spesa per acquisto di carburanti e lubrificanti per gruppi elettrogeni. Spesa per l'acquisto di tute da lavoro, di camiciotti ed indumenti speciali al personale tecnico e di manutenzione esterna. Spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni tecniche ad uso degli uffici. Spesa per acquisto di materiale per disegnatori

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise** »
(811) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire tre miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *segretario*, legge lo stampato n. 811.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Romano Domenico.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, autorizza la spesa di lire tre miliardi e 800 milioni per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise. Questa spesa viene stanziata per un miliardo nel bilancio dei lavori pubblici nell'esercizio corrente, per un miliardo e 400 milioni nell'esercizio finanziario 1950-51, per un miliardo e 400 milioni nell'esercizio successivo. Le norme contenute nel disegno di legge sono conformi a quelle che in casi di pubbliche calamità sogliono stabilirsi, e cioè: interventi di pronto soccorso, riparazioni delle opere di conto dello Stato, costruzione di ricoveri stabili per i poveri rimasti senza tetto, sussidi agli Enti locali per la riparazione delle loro opere e sussidi anche ai privati per la ricostruzione o la riparazione delle loro abitazioni distrutte o danneggiate. Nel caso specifico però a queste norme vengono stabilite alcune eccezioni, che io auspicherei fossero sempre attuate in caso di pubblica calamità. Vale a dire che, per quanto riguarda le opere più necessarie di interesse degli Enti locali, quali gli acquedotti, le fognature e le strade comunali e provinciali, le riparazioni vengono eseguite direttamente dallo Sta-

to e il contributo che deve stare a carico degli enti viene rimborsato in 30 annualità senza interessi, a cominciare dal terzo anno successivo al verbale di collaudo. Questo agevola molto la sollecita esecuzione delle opere ed il ritorno alla normale vita civile delle popolazioni danneggiate.

Un'altra eccezione favorevole è quella di decentrare al Provveditorato della Campania alcune competenze che sarebbero dell'Amministrazione centrale e cioè: la concessione di sussidi agli Enti locali per quanto riguarda le opere di loro competenza ed il sussidio ai privati per la ricostruzione e la riparazione delle case distrutte o danneggiate. Anche per le opere di pronto soccorso ne viene delegata la facoltà al Provveditore della Campania. È un bene che si decentri perchè in tal modo si sollecita l'esecuzione delle opere.

Altra eccezione importante è quella delle opere idrauliche. L'articolo 2 stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, comunque destinati alle opere idrauliche, può, fino al 31 dicembre 1950, eseguire indiscriminatamente i lavori su qualsiasi corso d'acqua senza badare alla classifica delle opere stesse, salvo poi, a lavoro compiuto, di classificarle agli effetti dell'onere della loro manutenzione.

Abbiamo dunque qui qualcosa che va al di là dei tre miliardi e 800 milioni in quanto lo consentano gli stanziamenti nel bilancio dei lavori pubblici.

Le altre disposizioni agevolano la sollecitudine dei lavori ed hanno carattere regolamentare; il modo di prendere le domande, come si debbono comportare gli uffici nell'esecuzione del lavoro, ecc. e pertanto non hanno una particolare caratteristica degna di essere illustrata.

E con ciò io avrei finito, raccomandando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il proprio parere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io mi associo alle conclusioni del relatore, pregando il Senato di voler sollecitamente approvare il disegno di legge per evidenti ragioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise nell'ottobre 1949:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo articolo 2;

d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo articolo 4;

e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;

f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore della A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali;

g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle provincie e dei comuni, nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità.

(È approvato).

Art. 2.

Per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle regioni indicate nell'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso articolo 1, o per prevenirne altri, semprechè non si tratti di opere che siano già state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvederà, ove occorra, alle relative classifiche.

(È approvato).

Art. 3.

L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e la concessione dei sussidi di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 1 sono attribuite alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere b), c), d), e) dello stesso articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente articolo 1 resta per metà a carico delle provincie e dei comuni interessati. Il recupero di detta quota anticipata dallo Stato sarà effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

(È approvato).

Art. 5.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere g) ed h), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente

alla entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

I sussidi di cui alla lettera *h*) dello stesso articolo 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *g*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

Art. 8.

Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto

dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del comune.

(È approvato).

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 10.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piano appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

Art. 11.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 8, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro 12 mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti accenti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

(E approvato).

Art. 12.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscriverne nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

(E approvato).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali) le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(E approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Sull'ordine dei lavori.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. Vorrei chiedere alla Presidenza che la prossima seduta fosse tenuta mercoledì, anzichè martedì, come fu ieri stabilito.

PRESIDENTE. Essendo pervenute alla Presidenza già altre richieste consimili, metto in votazione la proposta di rinvio a mercoledì. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Pertanto la prossima seduta pubblica è indetta per mercoledì, 22 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini (744-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 11).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CCCLI SEDUTA (18 FEBBRAIO 1950)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ANGELINI Cesare (MARTINI). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intendano intervenire per evitare la minacciata chiusura dello stabilimento Juta di Ponte a Moriano (Lucca) di proprietà della manifattura Juta con sede a Genova, piazza Nunziata, n. 5.

Come è noto, detto stabilimento fu distrutto dalle truppe tedesche in ritirata. Solo mercè l'interessamento e il sacrificio dei lavoratori, fu possibile riattivarne una parte dove trovano adesso lavoro oltre 800 operai.

Le ragioni della minacciata chiusura, addotte dalla Direzione sono:

i non concessi finanziamenti richiesti e la mancata corresponsione dei danni di guerra subiti.

Inutile avvertire che la chiusura dello jufificio metterebbe tutta la popolosa ed industriale zona del Ponte a Moriano in condizioni preoccupanti essendo, per molte famiglie, la unica fonte di lavoro (961).

RISPOSTA. — La Società Manifattura Italiana Juta, con sede in Genova e stabilimento a Ponte a Moriano (Lucca) ha già ottenuto fino ad oggi i seguenti finanziamenti:

a) lire 15 milioni, concessi con decreto ministeriale 8 luglio 1946, ai sensi della legge 1° novembre 1944, n. 367;

b) lire 20 milioni, concessi con decreto ministeriale 27 novembre 1946, ai sensi della legge 8 maggio 1946, n. 449.

Inoltre ha in corso un finanziamento per lire 65 milioni ai sensi della citata legge 367, per cui l'I.M.I. ha già proposto al Comitato interministeriale dei finanziamenti industriali

l'accantonamento dei fondi in attesa di inviare la proposta definitiva del finanziamento stesso.

Da informazioni assunte presso l'I.M.I. risulta che quest'ultimo finanziamento trovasi ancora allo stato di istruttoria perchè i maggiori azionisti della Società si oppongono ad accettare le condizioni di garanzia richieste dall'I.M.I. stesse, e cioè: postergazione dei crediti dei soci verso la Società per lire 48 milioni e apporto, da parte degli azionisti, della somma di lire 40 milioni per l'aumento del capitale sociale. Detti azionisti invece chiederebbero che i mutui ottenuti o da ottenere con la citata legge 367 fossero garantiti soltanto dagli impianti e dai macchinari esistenti nello stabilimento di Ponte a Moriano.

Per quanto riguarda infine la liquidazione dei danni di guerra, come è a conoscenza della S.V. non esiste alcuna disposizione di legge in materia e, pertanto, qualsiasi richiesta del genere non può essere presa in considerazione.

Alla Società interessata è stata fatta più volte presente tale circostanza sia direttamente da questo Ministero, sia attraverso gli uffici locali.

Il Ministro
TOGNI.

BASTIANETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ragioni ostacolino un sollecito restauro dell'edificio della Misericordia, che costituisce l'unica sede ed ha la sola attrezzatura sportiva in Venezia.

Alla Commissione superiore delle Belle Arti, c'è un progetto che valorizza pochi dettagli artistici e il complesso architettonico, finora lasciati in un incredibile e colposo abbandono.

Necessita autorizzare al più presto la realizzazione di tale progetto, perchè altrimenti la gioventù veneziana rimane completamente priva dell'unica sede delle attività sportive (857).

RISPOSTA. — Circa il restauro e l'adattamento ad uso di palestra civica della ex scuola della Misericordia di Venezia, si rende noto che il Ministero ha preso in esame l'apposito progetto redatto dall'Ufficio tecnico del Comune di Venezia per l'importo di lire 40.000.000.

Poichè tale progetto e l'adattamento dell'immobile — che è una delle opere fondamentali del Sansovino — all'uso anzidetto, potrebbero considerarsi pregiudizievoli alla conservazione delle caratteristiche e del significato storico-artistico dell'edificio, la competente Direzione delle antichità e belle arti, pur apprezzando le necessità sportive di Venezia, ha ritenuto opportuno sentire in merito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni a seguito del parere di detto Consesso.

Il Ministro
GONELLA.

BASTIANETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per venire incontro alle dolorose condizioni in cui si trovano presentemente i funzionari delle belle arti, che si vedono ingiustamente trascurati in confronto alle altre categorie di impiegati pur avendo sulle loro spalle un compito gravosissimo come quello di attendere alla tutela del patrimonio forse il più prezioso d'Italia, cioè al patrimonio artistico.

In particolare se non ritenga opportuno provvedere nel modo seguente:

1° il grado più alto cui possono accedere non sia, come ora, il grado V, ma il IV, parificandone così la carriera ai professori universitari e ai funzionari dei lavori pubblici;

2° alla responsabilità delle funzioni corrisponda il grado, cioè il numero dei Soprintendenti sia pari a quello delle Soprintendenze

e non ci si valga per troppe di queste, come oggi accade, di incaricati;

3° sia concessa ai funzionari del gruppo A) l'indennità di studio e di carica data ai professori e persino ai provveditori, ai maestri e ostinatamente negata ad essi malgrado le ripetute richieste, perchè con gravissima ingiustizia qualificati come semplici amministratori. Basti pensare ai compiti dei direttori di Museo e dei tutelatori dei monumenti per comprendere l'importanza di simili uffici e la necessità per chi vi presiede di una attività di continuo aggiornata ed intensa.

I provvedimenti in esame al Governo, che riguardano tutta la riforma della burocrazia, non possono e non devono escludere questo primo atto di doveroso riconoscimento con effetto retroattivo. Infatti a quanto sembra gli aumenti non toccheranno le indennità di chi le ha già acquisite, quindi lo squilibrio e la grave ingiustizia permarranno in ogni caso e molti funzionari del gruppo A) continuerebbero a riscuotere stipendi inferiori a quelli degli uscieri della stessa amministrazione (858).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i numeri 1 e 2 dell'interrogazione, ossia la proposta di elevare al grado IV la carriera dei soprintendenti, parificandola quindi, a quella dei professori universitari e di alcuni funzionari del Ministero dei lavori pubblici, e di portare il numero dei Soprintendenti pari a quello delle Soprintendenze, il Ministero non ha che da chiarire che la questione dovrà essere trattata in sede di riforma generale della burocrazia.

Per quanto, poi, concerne la riforma delle Soprintendenze, la Direzione generale delle antichità e belle arti ha già chiesto il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, parere che si attende al più presto.

Circa «l'indennità di studio e di carica ai Soprintendenti», il Ministero ha sempre ritenuto che non vi è alcun motivo per non estenderle anche ai funzionari di gruppo A delle Soprintendenze e sta concretamente studiando la possibilità di attuare tale provvedimento.

Si fa, quindi riserva di ulteriori comunicazioni in proposito.

Il Ministro
GONELLA.

1948-50 — CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

BERLINGUER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a chi risalgono le responsabilità della mancata presentazione o approvazione di progetti perchè siano utilizzati i miliardi stanziati in bilancio per lavori pubblici in Sardegna dei quali egli avrebbe parlato con una delegazione sarda e perchè voglia precisare come intenda intervenire affinché tali stanziamenti vengano prontamente utilizzati. (934).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante, nella sua richiesta, accenna genericamente a progetti che non sarebbero stati ancora presentati od approvati, senza specificare a quali lavori i progetti stessi si riferiscano e quale sia il loro importo, in modo da poter accertare e stabilire se effettivamente si siano verificati ingiustificati ritardi nel dar corso ai suaccennati adempimenti e, nel caso, quale sarebbe l'ammontare dei fondi tuttora inutilizzati.

Non sembra, peraltro, che le informazioni di cui l'onorevole interrogante sarebbe in possesso, siano esatte, dato che, per quanto riguarda gli esercizi finanziari decorsi risulta che, entro gli esercizi stessi, si è provveduto al totale impegno dei fondi stanziati e, quindi, necessariamente, all'approvazione di tutti i progetti di opere, previsti nei rispettivi programmi, che tali impegni hanno giustificato.

Solo l'impegno definitivo della spesa per i lavori del primo stralcio del piano di ricostruzione della città di Cagliari, che deve gravare sulle assegnazioni di bilancio dell'esercizio 1948-49, non ha potuto ancora essere preso; ma ciò deriva non da ritardata presentazione del progetto, che risulta invece già regolarmente approvato in linea tecnica, bensì da una più lunga e complessa istruttoria che si è dovuta esperire su tale pratica in seguito alla richiesta avanzata dal Comune interessato, tendente ad ottenere che questo Ministero provveda direttamente, in sua sostituzione, alla attuazione del piano stesso.

Attualmente si è in attesa del prescritto assenso del Ministero del tesoro, già richiesto, per poter definire tale istruttoria e dar corso all'inizio delle opere, per il cui finanziamento è stata stanziata la somma di lire 470.000.000.

Per quanto si attiene alla utilizzazione dei

fondi stanziati per l'esercizio corrente, si può assicurare che la graduale realizzazione del relativo programma ha corso regolarmente.

Una parte de lavori previsti, infatti, è già stata appaltata e non vi è alcun motivo di dubitare che, anche per la restante parte, si provvederà tempestivamente, con il pieno impiego di tutte le somme autorizzate.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BRASCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno anticipare e affrettare l'esecuzione dei lavori sulla linea Faenza-Marradi-Firenze per agevolare le comunicazioni dirette fra Ravenna e Firenze, oggi collegate solo attraverso Bologna (941).

RISPOSTA. — La prosecuzione dei lavori di ricostruzione della linea Firenze-Faenza è compresa nel programma predisposto per completare la ricostruzione ferroviaria.

Per il ripristino della « Faentina » sono stati già spesi 1.292 milioni di lire e per il suo completamento è prevista una ulteriore spesa di lire 1.780 milioni.

Per questa ragione l'esecuzione dei lavori di completamento è stata suddivisa nel programma suddetto in varie fasi per ripartire l'onere relativo nel tempo, così da consentire contemporaneamente di soddisfare altre molteplici necessità cui si deve ancora sopperire.

Non è dato conoscere però l'epoca in cui tale programma di completamento potrà essere iniziato in quanto la sua attuazione dipende da adeguate disponibilità di nuovi fondi per la ripresa delle ricostruzioni.

Il Ministro
CORBELLINI.

BUFFONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se effettivamente sono state date istruzioni ai Questori di vietare che si tengano pubbliche riunioni e discorsi nelle sale delle cooperative di consumo o dei circoli familiari aventi la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (931).

RISPOSTA. — Nessuna circolare è stata diramata da questo Ministero al fine di vietare riunioni e discorsi nelle sale delle cooperative di consumo o dei circoli familiari, muniti, in quanto assoggettati al titolo di polizia quali pubblici esercizi, della licenza prevista dall'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che vale esclusivamente per i locali in essa indicati (articolo 93 testo unico).

Sono state, invece, impartite disposizioni perchè, nei casi in cui da parte dei titolari di esercizi pubblici sia stata concessa ad associazioni o a circoli la possibilità di porre le loro sedi nei locali appartenenti agli esercizi stessi, gli esercenti siano invitati a separare, con opera stabile, i locali adibiti a pubblico esercizio da quelli destinati posteriormente ad usi diversi, previo parere della Commissione provinciale contro l'alcoolismo, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 167 e 171 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

È ciò perchè mutandosi, in tali casi, la destinazione, sia pure parziale dei locali, ai quali il titolo di polizia si riferisce, viene a commettersi un atto arbitrario del pubblico esercente, che, oltre a violare la disposizione del citato, articolo 93, può originare inconvenienti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica, per quei contrasti che possono sorgere tra gli avventori dell'esercizio e gli appartenenti all'associazione o circolo.

Il Ministro
SCELBA.

CAMINITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e come intende provvedere al pagamento delle competenze dovute da diversi anni agli ingegneri liberi professionisti, incaricati dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro alla redazione di progetti di esecuzione di lavori pubblici (965).

RISPOSTA. — Si premette che al pagamento dagli onorari spettanti ai liberi professionisti che hanno prestato la loro opera per conto del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro non si è potuto provvedere integralmente per insufficienza di fondi sul competente capitolo di bilancio.

Fino ad oggi il predetto Provveditorato ha potuto provvedere in base agli accreditamenti che si sono disposti a dare corso a 25 convenzioni, assorbendo l'intera somma accreditata di lire 2.500.000.

I provvedimenti relativi sono attualmente in corso e dopo la loro registrazione alla Corte dei conti, si addiverà alle relative liquidazioni. Ora si stanno già espletando le pratiche per la liquidazione delle rimanenti convenzioni già stipulate.

È, invero, intendimento di questo Ministero di provvedere al più presto al pagamento degli onorari in parola. È ovvio, però, che a ciò potrà provvedersi non appena sarà dato di ottenere una adeguata integrazione degli stanziamenti di bilanci. A questo scopo questo Ministero ha in corso trattative per reperire i fondi relativi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CAMINITI. — *Ai Ministri dell'industria e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere sollecitamente per evitare la morte di una industria calabrese — il quarzo di Davoli — che ha occupato per molti anni notevoli quantità di operai nei comuni di Davoli, Satriano e Soverato. Ai primissimi del mese di luglio 1949 il Ministro dell'industria del tempo, in occasione della Fiera di Catanzaro, promise il suo interessamento, senza che però, malgrado la continua diligenza dei dirigenti della Società Davoli, si sia potuti pervenire finora a provvedimenti concreti. Si tratta di non far cessare una iniziativa che ha valorizzato una materia prima italiana — il quarzo di Davoli — che per qualità, è l'unica che possa sostenere il confronto con le migliori silici estere.

Il Ministero dell'industria si occupa da molto tempo della questione e ne conosce ogni particolare. Solo per la tattica dilatoria, adottata nelle riunioni degli industriali del vetro, ancora non è riuscito a pervenire a quelle conclusioni da esso Ministero caldeggiate al fine di lasciar sopravvivere questa industria calabrese. La Società intanto è stata obbligata, col 20 dicembre 1949 a licenziare tutte le maestranze, salvo i quadri e le guardiane alle gallerie, determinando nei comuni di Davoli, Satriano e

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Soverato, una disoccupazione notevole e una agitazione degli operai tendente ad ottenere la riapertura della miniera (966) ».

RISPOSTA. — La situazione della Società Davoli è ben presente a questo Ministero nei suoi aspetti tecnici e nei suoi riflessi sociali e costituisce oggetto di attento e continuo esame.

Allo scopo di pervenire alla risoluzione della crisi attualmente verificatasi, su iniziativa di questo Ministero, è stata tenuta il sei corrente, una nuova riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Società interessata e i delegati dell'Associazione del vetro.

È noto, infatti, alla S.V. che alla base della questione vi è il problema del prezzo, ritenuto troppo elevato dalle industrie trasformatrici in relazione al prezzo della stessa materia prima importata dalla Francia e dalla Olanda.

Nel corso della riunione di cui sopra è risultato che la differenza di prezzo tra il prodotto nazionale e quello estero, posto stabilimento Milano è di circa lire 3.000 (tremila) la tonnellata.

Sul prezzo praticato dalla Davoli — sul luogo di produzione lire 9.200 (novemiladuecento) — incidono sensibilmente le spese di trasporto e, pertanto, questo Ministero, pienamente compreso della esigenza di non far cessare a tale azienda la propria attività, in data 4 corr. ha interessato personalmente il Ministro dei trasporti perchè esamini l'opportunità di concedere alla Davoli la riduzione del 40 per cento sui trasporti ferroviari

Da parte loro, gli industriali del vetro si sono dimostrati animati da buona volontà, dichiarandosi disposti a sopportare una parte della suddetta differenza di costo e hanno manifestato l'avviso che sarebbe oltremodo opportuno che anche la Società Davoli cercasse di contenere i propri prezzi entro limiti più accessibili.

Questo Ministero desidera assicurare infine la S.V. che continuerà a svolgere la propria opera di mediazione e di persuasione col preciso obiettivo di risolvere integralmente la questione e, al riguardo, insisterà ancora presso il Ministro dei trasporti per l'accoglimento della richiesta di facilitazioni tariffarie.

Il Ministro
TOGNI.

CASO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che si oppongono ad aggiungere alla denominazione della Stazione di « Mignano di Montelungo » (sulla Napoli-Casino-Roma) anche quella di Galluccio, Comune che confluisce al detto Scalo ferroviario e paga la quota dovuta perchè il diritto alla denominazione gli sia riconosciuto.

L'interrogante è costretto all'interrogazione, dopo aver sperimentate tutte le vie, dirette ed indirette, per ottenere il giusto scopo, e non senza ragione sono state rinnovate le insistenze, in considerazione che altre numerose stazioni portano sino a 5 denominazioni di Comuni » (936).

RISPOSTA. — Di norma l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato assegna alle proprie stazioni la denominazione del centro più importante e vicino. Tuttavia, in qualche caso, ammette una denominazione multipla, non eccessivamente lunga, soltanto se, oltre alla località più vicina, altre località della zona per motivi di attività industriale ed agricole, turistici o storici ecc., vengano ad assumere, tale importanza, che risulti opportuno effettuare tali aggiunte.

Non si ravvisa per la stazione di Mignano alcuna delle circostanze su esposte. Inoltre in tale zona si trovano altri Comuni, quali ad esempio S. Pietro Infine e Conca della Campania, più vicini allo scalo ferroviario di Mignano, che potrebbero avanzare analoga richiesta qualora si accogliesse quella del Comune di Galluccio.

Alle ragioni su esposte, per cui non si è creduto di soddisfare il desiderio di Galluccio, si deve aggiungere che l'autorità prefettizia, interpellata al riguardo, interpretando anche il desiderio del Comune di Mignano di Montelungo ha espresso parere sfavorevole.

Infine si fa presente che soltanto quando viene accolta la richiesta di un Comune o di un Ente per il cambiamento della denominazione di una stazione, il Comune o l'Ente richiedente viene invitato a versare la somma di lire, 100.000 quale rimborso delle spese che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve sostenere per il cambiamento suddetto.

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Nel caso in parola, poichè la richiesta del Comune di Galluccio non è stata accolta, il Comune stesso non è stato invitato a versare alcuna quota.

Il Ministro
CORBELLINI

CERMENATI. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per conoscere se, ammesso che l'articolo 36 della Costituzione sia operante anche per quanto riguarda il diritto non rinunziabile alle ferie da parte del personale dipendenti dagli Enti locali, l'Amministrazione che per inderogabili esigenze di servizio nega in tutto o in parte le ferie, abbia non solo la facoltà che le deriva dal suo potere di autonomia, ma il dovere di accordare un compenso al personale, privato delle ferie. Nella affermativa, se ritiene equo commisurare tale compenso a tante giornate del solo stipendio o salario, esclusa qualsiasi indennità, maggiorato del 50 per cento per quanto sono i giorni di ferie non concessi. (947).

RISPOSTA. — Questo Ministero ravvisa che l'articolo 36 della Costituzione è operativo anche per quanto riguarda il diritto non rinunziabile alle ferie da parte del personale dipendenti dagli enti locali. Ogni contraria disposizione dei regolamenti degli enti stessi deve, perciò, ritenersi non più efficace e le Amministrazioni nell'esercizio delle loro potestà regolamentari devono introdurre le opportune varianti nei regolamenti organici del personale.

La questione, in particolare per quanto concerne il compenso per le ferie non godute, riguarda anche il personale dipendente dalle Amministrazioni statali; e per ciò è stata richiamata su di essa l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro
SCELBA.

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi, malgrado le precise assicurazioni a suo tempo fornite, non vengono finanziati i lavori rurali progettati e già approvati dell'ac-

quedotto del Ruzzo (Teramo) per l'anno 1948, quantunque la Direzione dell'acquedotto stesso abbia accolto tutte le richieste ministeriali in proposito e ad onta che i relativi decretisiano da tempo già predisposti.

I lavori in oggetto rivestono carattere di grave assoluta urgenza per la salute pubblica della provincia. (746).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha considerato sempre con vivo interesse ogni iniziativa riguardante la costruzione di acquedotti rurali nella regione Abruzzese e, per quanto più particolarmente concerne le diramazioni rurali dell'acquedotto del Ruzzo; la simpatia del Ministero verso le iniziative localmente sorte si è tradotta, in questi ultimi anni, in concrete realizzazioni.

È intendimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di proseguire su questa via fino ai limiti massimi consentitigli dalle sue disponibilità finanziarie.

A questo riguardo, è tuttavia da tener presente che non esiste una specifica impostazione di bilancio per l'assegnazione di sussidi per la costruzione di acquedotti rurali, ma tali acquedotti sono considerati opere di miglioramento fondiario e i sussidi, ad essi relativi, sono erogati sullo stanziamento unico, globale per tutte le categorie di opere di miglioramento fondiario previste nell'articolo 43 delle norme per la bonifica integrale approvate col decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, ed ivi dimostrativamente elencate.

Se si tiene conto che su quello stanziamento gravano i sussidi non soltanto per le opere che per la prima volta vengono costruite per migliorare un determinato fondo, ma anche i sussidi per il ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate per eventi bellici (e la regione Abruzzese Molisana annovera immani distruzioni nelle campagne), se ne trae logica e ineluttabile la conseguenza che arduo diventa — nonostante la simpatia del Ministero per gli acquedotti rurali — il problema di assicurare i fondi per sussidiarne la costruzione.

Ma nonostante che, rispetto alla possibilità della concessione del sussidio statale, gli acquedotti rurali per l'Abruzzo vengono a trovarsi in concorrenza con una massa imponente di opere di miglioramento fondiario, la cui costru-

zione o ricostruzione risponde a inderogabili esigenze, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - convinto che la realizzazione di acquedotti rurali in quella regione si rende quanto mai necessaria o per l'assenza quasi completa di dotazione idrica in alcune contrade agricole o per l'aleatoria potabilità di quella esistente in altre - ha considerato doveroso di non tralasciare ogni accorgimento per poter assicurare una certa disponibilità di mezzi per sussidiare gli acquedotti rurali senza dannose ripercussioni sugli incoraggiamenti per altre categorie di opere di miglioramento fondiario e, previo accurato esame delle sue possibilità finanziarie e laboriosa revisione della situazione degli impegni per altre categorie di opere di miglioramento fondiario nella regione, ha potuto destinare alla concessione dei sussidi per detti acquedotti, per il 1949-50, la somma di trecento milioni di lire.

Il complesso dei progetti di costruzione di acquedotti rurali nella circoscrizione abruzzese molisana in istruttoria presso i competenti organi tecnici importa una spesa preventivata in lire 453.837.431, rispetto alla quale il sussidio statale del 75 per cento importa lire 340.378.088, somma che supera di 40 milioni di lire la disponibilità accantonata all'uopo dal Ministero.

E poichè, a formare l'anzidetto complesso di opere di lire 453.837.431, il progetto costruttivo delle diramazioni rurali per le contrade interessanti i comuni di Roseto, Cansano, Morrodo, Mosciano S. Angelo e Castellalto dell'acquedotto del Ruzzo concorre per lire 188 milioni, può concludersi che la disponibilità per sussidiare la costruzione di questo gruppo di diramazioni sia virtualmente assicurata, nonostante sia annunciata la presentazione di progetti di acquedotti rurali per altre zone o contrade per complessivi duecento milioni di lire, progetti la cui sussidiabilità, subordinatamente all'esito della istruttoria tecnica, potrà essere considerata nei riflessi delle disponibilità finanziarie per il 1950-51, senza perciò incidere sull'esito del progetto per le su menzionate diramazioni rurali dell'acquedotto del Ruzzo.

Si provvede pertanto a dare corso alla trattazione amministrativa delle pratiche concernenti l'acquedotto del Ruzzo.

Il Ministro
SEGN.

CERULLI IRELLI. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria e commercio.* - Per conoscere se non ritengano doveroso ai fini della ripresa dell'industria di un prodotto tipico dell'Italia meridionale: la liquerizia (centri di lavorazione in Teramo ed in Catania) ripristinare con la massima urgenza per i trasporti del prodotto in parola la tariffa eccezionale n. 414 P. V. già in vigore fino al 7 febbraio 1946 ed a tale data sospesa per ragioni contingenti temporanee.

Poichè il periodo di maggior traffico del prodotto sopra ricordato è imminente, sarò infinitamente grato agli onorevoli Ministri interrogati se vorranno fornirmi risposta scritta entro i termini fissati dal Regolamento (giorni sei). (938).

RISPOSTA. - Col decreto ministeriale numero 2517 del 14 dicembre 1949, e con effetto dal 1° gennaio c. a., è stato provveduto ad una declassificazione della tariffa ordinaria riservata ai trasporti di radica di liquerizia effettuati sia in piccole partite che a carro.

Le nuove classi applicabili rappresentano un beneficio maggiore di quello che sarebbe derivato dall'eventuale ripristino della tariffa eccezionale n. 414 piccola velocità; già in vigore fino al 7 febbraio 1946.

Con la conversione delle vecchie classi di tariffa approvata con i noti provvedimenti tariffari del 10 febbraio e 26 giugno 1949, le classi 73 e 75 previste dalla sospesa tariffa 414 sarebbero diventate n. 53 e 55 (rispettivamente per i carichi di 5 e 10 tonnellate) corrispondenti ai seguenti prezzi per tonnellata calcolati per una percorrenza media di 300 chilometri:

classe 53 = L. 3334
classe 55 = L. 3173

Dal 1° gennaio c. a. sono stati accordati invece prezzi di trasporto più favorevoli e precisamente (alla stessa distanza):

classe 54 = L. 3253
classe 56 = L. 3097

Inoltre, il sopra citato Decreto Ministeriale prevede pure una particolare agevolazione per i trasporti di succo di liquerizia in piccole partite.

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

Così stando le cose, si può affermare che per trasporti di liquerizia è stato concesso più di quanto sarebbe stato accordato ove si fosse ripristinata la sospesa tariffa eccezionale n. 414, piccola velocità.

La risposta viene fornita anche per conto del Ministro dell'industria e commercio.

Il Ministro
CORBELLINI.

CIAMPITTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se e quando intenda disporre la ricostruzione della ferrovia Sulmona-Vairano, distrutta da eventi bellici alla fine del 1943, tenuto conto principalmente della sua straordinaria importanza per il traffico di persone e di cose dagli Abruzzi e dal Molise verso i grandi centri di Roma e Napoli, e più particolarmente se e quando intende almeno disporre la continuazione e la ultimazione del tratto Isernia-Vairano, sul quale sono già state eseguite molte opere, sicché non sarebbe considerevole la spesa per avviare all'esercizio il tratto stesso, che almeno consentirebbe al Molise di riprendere, dopo più di sei anni, le comunicazioni con Napoli e Roma, assolutamente indispensabili per la vita industriale, commerciale, professionale dei molisani, duramente provati dalle distruzioni e dai lutti seminati dalla guerra. (949).

RISPOSTA. — La ricostruzione dei due tronchi Vairano-Isernia e Carpinone-Roccaraso della linea Sulmona-Vairano è compresa nel programma di ricostruzione. L'esecuzione dei relativi lavori, per i quali è prevista una spesa di circa 934 milioni per il primo tronco e 1.800 milioni per l'altro, è però subordinata all'ammontare dei finanziamenti che verranno concessi dal Tesoro per il proseguimento della ricostruzione ferroviaria, nonché alla graduatoria d'urgenza che verrà stabilita fra le molte opere ancora mancanti per completare tale ricostruzione.

Non si possono quindi fare, per ora, previsioni circa la data in cui potranno essere proseguiti i lavori di cui si tratta.

Il Ministro
CORBELLINI.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Poiché, a cagione della non necessaria e tanto meno urgente ricomposizione del Ministero, e dello sviluppo delle trattative con l'O.N.U. (che non dovevano precedere la deliberazione del Parlamento sull'accettazione o meno del mandato per l'amministrazione temporanea della Somalia) si possono gravemente pregiudicare interessi essenziali del Paese, primo, fra altri, quello della colonizzazione della Sila, che deve essere intrapresa non oltre il mese di marzo, se non si vogliono complicare i rapporti tra l'Ente di colonizzazione, i contadini, i proprietari, e rinunciare ai vantaggi dell'occupazione di tanti lavoratori, l'interrogante chiede di sapere se, uscendo dal terreno della maledetta politica, superando energicamente il punto morto sul quale s'impunta e si arresta il corso di quelli che sono veramente interessi essenziali del Paese, non ritenga di rinviare la cosiddetta crisi, (che dalla possibilità dei rinvii si dimostra proprio ingiustificata, artificiosa secondo un costume politico deplorabile) per non interdire ancora l'attività del Parlamento, che ha il diritto e il dovere di procedere nell'opera sua anche in vista della soluzione possibile di urgenti problemi portati accuratamente con relazioni e documentazioni, alla decisione (943).

RISPOSTA. — Con lettera in data 21 gennaio c. a., diretta agli onorevoli Presidenti delle Assemblee legislative, l'onorevole Presidente del Consiglio ha dato comunicazione delle dimissioni in quello stesso giorno presentate dal Governo al Presidente della Repubblica.

Riguardo ai progetti di legge in corso è ovvio che il Governo dimissionario non può assumere alcuna iniziativa di fronte al Parlamento. Ma se in omaggio alla più corretta prassi costituzionale anche l'attività delle Camere resta di regola sospesa durante la crisi ministeriale, ciò non toglie che le Commissioni in sede referente possano continuare, come di fatto avviene, l'esame dei disegni di legge di cui sono investite.

Peraltro, sul disegno di legge per la colonizzazione della Sila, di cui la S. V. onorevole giustamente segnala la particolare urgenza, la Commissione competente ha già presentato la sua relazione in data 16 dicembre 1949, ed

è pertanto augurabile che esso possa essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea tra i primi argomenti da trattarsi alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

FILIPPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda venuto il momento di istituire a Pesaro il liceo scientifico che oggi è ivi soltanto una sezione di quello di Ancona.

Il sottoscritto si permette di osservare che il crescente numero degli allievi (circa 200), la regolarità dell'insegnamento, il successo degli esami constatato da Commissioni estranee all'istituto, l'importanza della città, capoluogo di provincia, il locale già pronto ed attrezzato sol che si provveda ad alcune modificazioni ed ampliamenti, sono tutti elementi che concludono a riconoscere la opportunità e la necessità di dare veste definitiva ad una istituzione scolastica, la quale ha con tutta evidenza superato la prova della provvisorietà e risponde ad un bisogno sempre più sentito nella città di Pesaro e nella provincia (880).

RISPOSTA. — Il comune di Pesaro ha già inoltrato al Ministero della pubblica istruzione la domanda di istituzione di un liceo scientifico governativo. E detta domanda risulta completa nella documentazione.

Il Ministero, pertanto, concordando, in linea di massima, con le considerazioni fatte presenti dall'onorevole interrogante, sta attentamente studiando la possibilità di adottare il provvedimento richiesto. Devesi, tuttavia, far presente che, almeno per il momento, sono da superare forti difficoltà dal punto di vista economico, in quanto le limitate disponibilità di bilancio ostacolano gravemente la creazione di questo, come di altri istituti.

Il Ministro
GONELLA.

FILIPPINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia dell'interno e della difesa.* — Per sapere se riconoscano che non è lecito che uffici di pub-

blica sicurezza e comandi dei carabinieri diano notizie ai giornali o pubblicino addirittura articoli riguardanti persone inquisite o tratteneute per lungo spazio di tempo, e prima che siano messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, il che sembra che sia contrario alle norme sancite dalla Costituzione, e tal forma di pubblicità è certamente contraria al prestigio dell'autorità che se ne serve, è contraria al principio del segreto istruttorio (così ferocemente mantenuto in confronto della difesa degli imputati), è contraria agli interessi degli inquisiti e in sostanza ai fini della giustizia, e tutto ciò è spesso gravemente peggiorato dal fatto che taluni funzionari di mentalità arretrata non rifuggono da mezzi di coercizione morale e fisica a danno dei fermati e anche degli arrestati.

Ad esempio, nel « Giornale dell'Emilia » del 19 novembre u. s. edizione di Pesaro è stato pubblicato un articolo intitolato « Brillante operazione dei carabinieri di Fano, in cui non solo si racconta al pubblico tutto ciò che i carabinieri dovevano verbalizzare in confronto di alcune donne, vere e pretese borseggiatrici, ma se ne pubblicano le fotografie, e ciò non dopo, ma prima che il verbale fosse rimesso ai superiori dell'Arma e al giudice istruttore.

Sempre a Fano è accaduto che alla stazione dei carabinieri sono stati tratti per parecchi giorni tutti i membri di una famiglia a cui si voleva imputare la morte del capo, dedito al vino e che risultava gravemente ammalato di cirrosi epatica; contro gli inquisiti furono adoperate violenze fisiche e morali, fra cui l'affermazione — contraria al vero — che la madre aveva ormai confessato il crimine commesso dai familiari.

Il sottoscritto crede che i capi delle varie amministrazioni, da cui militi e funzionari dipendono, devono intervenire, rigorosamente e con drastici provvedimenti ove è necessario, per fare intendere che qualcosa di mutato vi è nella Costituzione democratica del nostro Paese e particolarmente nel modo di procedere della polizia giudiziaria che è alla base del funzionamento della giustizia. (894).

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole Filippini che, purtroppo, spesso i cronisti e i corrispondenti della stampa diffondono, prima an-

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

cora di ogni intervento della polizia, le notizie più sensazionali. Nè è materialmente possibile distinguere quello che proviene dai servizi dei cronisti, che attingono alle fonti più varie, da quanto ha origine da eventuali indiscrezioni di uffici di polizia.

Esistono, comunque, norme precise (articolo 230 codice procedura penale e 326 Codice penale) che fanno obbligo di conservare il segreto per gli atti di polizia giudiziaria e del pari è penalmente perseguibile l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria, autore di violenze contro arrestati (articolo 608 Codice penale).

Circa i due specifici episodi, particolarmente lamentati dall'onorevole interrogante come avvenuti di recente, faccio presente che, da informazioni pervenute nessuna violazione delle norme procedurali si è avuta, nei fatti riferiti, da parte dei carabinieri incaricati delle indagini.

Il fermo delle persone inquisite, infatti, di volta in volta autorizzato e convalidato dalla locale autorità giudiziaria, lungi dall'essere infondato, portò alla denuncia delle stesse alla Procura della Repubblica di Pesaro per associazione a delinquere e vari furti con destrezza.

Di tale operazione di servizio venne data comunicazione alla stampa solo dopo che il rapporto di denuncia era stato già inoltrato alla Autorità giudiziaria, ed allo scopo di avere prove a carico degli inquisiti furono anche fornite le fotografie degli arrestati; cosa che permise a un derubato di riconoscere, proprio dalla pubblicazione delle fotografie stesse nel « Giornale dell'Emilia » n. 315 del 19 ottobre 1949, l'autore di un borseggio consumato a suo danno in una località della zona.

Nè, per l'altro episodio lamentato, sono stati del pari, commessi arbitri o violenza alcuna. Il lamentato fermo dei familiari del defunto Lepri Lino, fu provocato dal fatto che il giorno precedente alla morte, il Lepri aveva avuto un violento alterco con essi, per cui nascevano sospetti che la morte stessa potesse essere fatta risalire a trauma subito nella circostanza. Il fermo fu autorizzato dal Pretore di Pesaro, nè i fermati, durante la breve detenzione, furono sottoposti ad atti di violenza fisica o ad altre sensibili forme di coercizione

morale. Gli stessi fermati esclusero nelle dichiarazioni rese al magistrato inquirente di aver subito violenze o coercizioni.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

FIGURE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia disposto per accogliere il voto unanime espresso in data 30 dicembre u. s. dalle organizzazioni sindacali ed economiche della provincia, contro il minacciato ed ingiustificato trasferimento della nave-traghetto « Cariddi » per il relativo ripristino ad altra sede e perchè tali lavori vengano effettuati a Messina avvalendosi della collaborazione fra maestranze dell'Arsenale e ditte private (955).

RISPOSTA. — Nessuna decisione è stata ancora presa circa il ripristino della nave-traghetto « Cariddi », mancando attualmente alle Ferrovie dello Stato la necessaria disponibilità finanziaria; risulta, pertanto, prematura ogni decisione in merito alla località ed alla Ditta a cui assegnare tale ripristino.

Il Ministro
D'ARAGONA.

FORTUNATI (CASADEI). — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere i motivi, in base ai quali il Prefetto della provincia di Forlì, nonostante i termini dell'Accordo 5 maggio 1949, intercorse tra la C.G.I.L. e la Confederazione degli industriali, e nonostante le dichiarazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a Forlì, in sede di pubblico comizio e di riunione in Prefettura, non ha tempestivamente convocato le parti al fine di una soluzione della vertenza in corso nello Stabilimento S.A.O.M. S.I.D.A.C., aggravando ed inasprendo in tal modo la situazione, e dando la precisa sensazione di un comportamento del tutto parziale e di contrasto fra le direttive ricevute dal Ministro del lavoro e l'applicazione concreta (772).

RISPOSTA. — Al riguardo comunico alle SS.LL. onorevoli che, a quanto risulta, avvenuto in data

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

3 maggio 1949 lo sgombero dell'ultima aliquota di maestranze degli stabilimenti, le parti continuarono ad essere divise dalla diversa interpretazione da darsi agli accordi stipulati il cinque successivo in Roma tra la Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Confederazione degli Industriali ritenendo la Camera forlivese del lavoro che essi fossero applicabili alla vertenza Orsi Vangelli e dichiarando invece la Associazione degli industriali che tale vertenza non ricadeva nell'ambito di quei patti.

L'irrigidimento delle parti su questa tesi non consigliava di portarle, a tale stadio della vertenza, ad una discussione diretta. Continuarono, pertanto, da parte del Prefetto di Forlì prese di contatto separate.

Poichè in prosieguo la Camera del lavoro ebbe a recedere dalla propria posizione di intransigenza, riconoscendo la inapplicabilità dei citati accordi, le parti vennero convocate dal Prefetto di Forlì nella notte dal 31 maggio al 1° giugno. La sopravvenuta ripresa del lavoro nello Stabilimento Orsi Mangelli consentì, tuttavia, anche in mancanza di accordo, di poter ritenere praticamente risolta la vertenza.

Il Ministro
MARAZZA

FRANZA. - *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana.* - In merito alla mancata liquidazione degli assegni dovuti ai 12.000 operai militarizzati, reduci dall'Africa Orientale Italiana già dipendenti dalla C.I.T.A.O. (976).

RISPOSTA. - Deve precisarsi che i dipendenti della C.I.T.A.O. che hanno fatto domanda per ottenere il trattamento economico di militarizzazione non superano il numero approssimativo di 850. In tale cifra non sono compresi i cosiddetti « padroncini » ed il personale delle varie imprese di autotrasporti che lavoravano per conto e sotto il controllo della C.I.T.A.O. stessa. Poichè le domande complessivamente pervenute al Ministero, e per la massima parte istruite, superano di poco le tremila, deve escludersi che i dipendenti della C.I.T.A.O. che attendono la liquidazione ammontino a 12.000 unità.

Per quanto riguarda il merito della questione, sta di fatto che fin dal gennaio 1947 questo Ministero si è fatto parte diligente perchè ai dipendenti da ditte ed imprese militarizzate nei territori dell'Africa Orientale Italiana fossero estesi i benefici economici già di fatto concessi, per determinazione dell'allora Ministero della guerra, al personale militarizzato dipendente da imprese o ditte già dislocate nei territori dell'Africa settentrionale, dell'Albania e dell'Egeo ed ivi incaricate di lavori connessi con le operazioni belliche.

Alla proposta aderiva senz'altro il Ministero della difesa, il quale, intanto, aveva presa l'iniziativa dell'emanazione di un apposito decreto interministeriale che regolasse la materia agli effetti generali (e cioè con riferimento a tutti i casi di militarizzati già vincolati contrattualmente a ditte od organizzazioni incaricate di lavori e servizi connessi con le operazioni militari) e legalizzasse, contemporaneamente, le anticipazioni già corrisposte ai militarizzati dell'Africa settentrionale, dell'Albania e dell'Egeo.

La questione costituiva oggetto, successivamente, di laboriose trattative tra questo Ministero, quello della difesa e quello del tesoro, il quale ultimo dava, infine, la sua adesione all'emanazione di un apposito disegno di legge diretto a disciplinare, organicamente, il trattamento economico dei personali civili già dipendenti da ditte od organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni, fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi con le operazioni militari (autotrasporti, costruzioni stradali ed edili, lavori estrattivi, imprese elettriche, ecc.) nei confronti dei quali sia stata, a suo tempo, disposta la militarizzazione ai soli effetti penali e disciplinari e che abbiano subito la cattività per avere operato in zone di operazioni alle dipendenze dirette od indirette delle autorità militari.

Il testo di tale disegno di legge è stato, ormai, concordato nelle linee essenziali; è, invece, tuttora oggetto di trattazione la questione del finanziamento della spesa inerente a detto trattamento e particolarmente di quella relativa al pagamento degli interi assegni da corrispondere ai militarizzati dell'Africa Orientale Italiana (lire 600 milioni). Ciò ha impedito

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

di corrispondere a questi ultimi anche solo un acconto su quanto loro spettante, proposto da questo Ministero (ed accettato da quello del tesoro) nella misura del 50 per cento dell'importo presuntivo di liquidazione.

È auspicabile che dette trattative possano giungere al più presto a conclusione, in modo da poter corrispondere agli aventi diritto nel più breve tempo, almeno il previsto acconto su quanto loro spettante.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

GASPAROTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno, al fine di fronteggiare la campagna denigratoria che si fa da parte di stampa estera contro il turismo italiano, di intervenire per ristabilire la verità ed il buon nome del nostro Paese, il quale non può essere giudicato per incidenti o inconvenienti parziali comuni agli altri Paesi.

L'interrogante dichiara di fare particolare riferimento: 1° ad una pubblicazione largamente diffusa in America per opera di un giornalista (Mc. Lemore), secondo il quale molti americani avrebbero dichiarato di escludere l'Italia dai loro futuri programmi turistici « perchè non vogliono essere truffati dagli italiani, sia pure del 10 o del 15 per cento » in quanto gli italiani « non considerano disonesto truffare gli americani »; 2° alle pubblicazioni di importanti periodici svedesi secondo le quali a Napoli si attendono i nordici per spogliarli (795).

RISPOSTA. — La stampa estera porta sempre più la sua attenzione sul costante progresso del turismo in Italia, illustrandone le cause e gli aspetti e non di rado elogiando l'opera svolta dagli Enti e dalle organizzazioni competenti.

Accade talvolta che nel coro degli elogi si inserisca una nota di critica, e ciò è logico sol che si pensi alla possibilità che ad un turista sia occorsa una disavventura o, più spesso, all'interesse particolare della stampa di certi Paesi, allarmata per il forte numero di suoi concittadini che si reca in Italia.

In tali casi un passo diplomatico del Governo italiano non è ammissibile, sia perchè la materia non è tale da nuocere alle relazioni politiche dei vari Paesi con l'Italia, sia perchè gli articolisti non rivestono cariche governative, così da poter essere considerati portavoce ufficiali del proprio paese. D'altro canto, in paesi a regime democratico — e vediamo quanto succede al riguardo in Italia — la libertà di stampa è assiomatica ed incontestata.

Allora non rimane che rigettare le accuse, in quanto infondate, attraverso le Delegazioni turistiche all'estero, che alla loro quotidiana opera di pubblicità e di propaganda aggiungono, di volta in volta, chiarificazioni e smentite per la stampa locale, con cui gli uffici stessi curano — come ne hanno l'obbligo — di mantenere frequenti contatti. Ma su un piano più generale, ad evitare nel pubblico estero una falsa conoscenza delle condizioni del turismo italiano, si provvede, con una costante opera di propaganda, a dare ampia diffusione alle notizie concrete dei provvedimenti che giornalmente si vanno adottando a favore dei turisti soprattutto esteri.

La S. V. On.le si è in particolar modo riferita ad un articolo del nord americano Henry Mc. Lemore e a qualche articolo apparso sulla stampa svedese.

Circa il primo, è da rilevare che l'accusa rivolta agli italiani di « non considerare disonesto truffare gli americani » cade da sé quando l'autore misura gli italiani su un *cliché* di maniera e di maniera superatissima (« gli italiani vi dicono che vivono per tre cose: spaghetti, amore e musica. Nell'ordine di importanza gli spaghetti sono in testa... » ecc.).

Ci potrà essere qualcuno che tiene per vangelo le fantasiose divagazioni di un Lemore, come ci saranno altri che apprezzano un David Nichol, che sul « Detroit News », tra mille altre cose gentili e vere, scrive: « Ho trovato l'Italia al lavoro, come una colonia di indaffaratissimi castori. Per quanto prestassi la massima attenzione, non ho mai avuto l'impressione di essere stato premeditadamente ingannato sui prezzi... »; per non dire del noto scrittore e giornalista Raymond Odil Jean Hebert che recentemente ha dichiarato: «... come visitatore dell'Italia tengo a dirvi che, almeno nel campo turistico, avete

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

realizzati dei veri miracoli, che dovrebbero servire di esempio a tutti i Paesi ».

La S. V. On.le si riferisce inoltre, come ritengo, all'articolo « Il San Michele di Munthe ed i profittatori italiani del turismo straniero » di K. G. Mickanek apparso sul « Stockholms Tidningen » del 9 ottobre. Il Commissariato per il Turismo è in grado di assicurare che, in seguito ad una accurata inchiesta, tutte le accuse sono risultate destituite di fondamento: e di ciò si è data immediata notizia in una radiotrasmissione in lingua svedese, confortata dalle testimonianze di simpatia e di elogio rilasciate da personalità del mondo politico e culturale svedese che avevano soggiornato di recente in Italia.

A tal fine l'Amministrazione che ho l'onore di presiedere ha intensificato la sua opera di persuasione presso le categorie più direttamente interessate al turismo, come gli alberghi, gli esercizi pubblici, le agenzie di viaggio, rammentando alle stesse la necessità che sia evitata al forestiere la minima causa di insoddisfazione e la propria determinazione di far ricorso a particolari provvedimenti per coloro che, in deroga alle nobili tradizioni dell'ospitalità italiana, arrecassero danno al turismo nazionale. Non si è mancato inoltre di richiamare l'attenzione delle altre Amministrazioni sulla opportunità di prevenire o reprimere con maggior severità gli abusi che nel campo delle piccole prestazioni - taxi, trasporto di bagagli, ecc. - fossero commessi a danno del turista.

È un'opera, questa, alla quale il Commissariato per il Turismo annette la massima importanza, essendo essa alla base di una proficua e onesta propaganda all'estero.

Il Commissario per il Turismo
ROMANI.

GASPAROTTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se il Compartimento di Milano e in specie l'Ispettorato della Motorizzazione abbia provveduto ad imporre alle imprese esercenti le Ferrovie secondarie e ai servizi di corriere automobilistiche, nella compilazione degli orari, la coincidenza coi treni delle Ferrovie dello Stato, e se nel particolare e già

denunciato caso della Ferrovia elettrica della Val Brembana e della corriera automobilistica Varese-Viggiù-Gaggiolo questa norma sia stata osservata e praticata (958).

RISPOSTA. - Nella compilazione degli orari dei pubblici servizi di trasporto in concessione vengono tenute particolarmente presenti le esigenze del traffico, con speciale riguardo alla necessità di coordinare gli orari stessi fra loro e con quelli delle Ferrovie dello Stato, in modo da assicurare, per quanto possibile, le coincidenze, alle varie stazioni, fra le corse dei pubblici servizi di trasporto anzidetti ed i treni delle Ferrovie dello Stato ed evitare così o quanto meno limitare al minimo possibile, il disagio dei viaggiatori per mancate o ritardate coincidenze.

Al conseguimento di tale intento mirano le Conferenze regionali orarie tenute stagionalmente con la partecipazione delle competenti Autorità e delle Aziende concessionarie direttamente interessate ad assicurare le coincidenze stesse per convogliare sui servizi da esse esercitati il maggior traffico possibile.

È peraltro da tener presente che, nelle determinazioni da adottare in materia di coincidenze di corse, non può assolutamente prescindere da considerazioni di carattere economico. Ed infatti, qualora la desiderata coincidenza richieda l'istituzione di corse in più di quelle già esistenti, occorre accertare che i presumibili introiti delle corse da istituire coprano integralmente le relative spese, venendosi altrimenti a determinare un peggioramento della attuale precaria situazione economica delle Aziende ferrotramviarie e di conseguenza un maggior aggravio per lo Stato, chiamato a sanare i loro *deficit* di bilancio sotto forma di sussidi integrativi di esercizio.

Ciò premesso in linea di massima, per il particolare caso della ferrovia di Valle Brembana si fa presente che - secondo i vigenti orari - dei 13 treni giornalieri delle ferrovie dello Stato della relazione Milano-Bergamo, cinque hanno a Bergamo la coincidenza con quelli della Valle Brembana, previa attesa in quella stazione variante da 10 a 50 minuti ed i sette treni giornalieri della detta Valle, partenti da San Martino de' Calvi, hanno tutti escluso una coincidenza a Bergamo per Milano, dopo

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

un'attesa a Bergamo oscillante dai cinque ai 40 minuti.

Tenuto conto d'altra parte che la linea Milano-Bergamo ha tutte le caratteristiche di servizio a grande traffico con numerose coppie di treni, appare evidente che non si possa imporre alla Società di Valle Brembana, avente traffico ben più limitato, di assicurare la coincidenza con tutti indistintamente i treni statali da e per Bergamo; tanto più che data la natura e l'entità del traffico della Valle Brembana ulteriori modifiche ai programmi di esercizio, nel periodo invernale, determinerebbero maggiori difficoltà economiche a carico della Società stessa con definitivo danno all'erario statale.

Per quanto riguarda particolarmente la coincidenza con i rapidi R. 295 e R. 296 della rete ferroviaria statale si fa presente, come venne del resto comunicato alla S. V. con lettera 28 ottobre 1949, che è stata invitata la Società esercente a predisporre gli orari della detta linea elettrica in modo da assicurare la coincidenza con i rapidi R. 295 ed R. 296 delle Ferrovie dello Stato.

Quella Società ha però obiettato che, durante la stagione invernale, la scarsità del traffico viaggiatori svolgentesi tra le località della Valle e Bergamo e Milano non consente la istituzione di apposito treno in coincidenza con tali rapidi. Su tali considerazioni ha anche convenuto l'Ispettorato compartimentale M.C. T.C. della Lombardia, incaricato della vigilanza sull'esercizio della detta ferrovia in concessione.

È stato peraltro riconosciuta, sia dall'esercente che dal detto Ufficio di vigilanza, la necessità di creare, durante la stagione estiva, una comunicazione diretta con materiale delle Ferrovie dello Stato tra le anzidette località della Valle Brembana e Bergamo e Milano ed a tal fine sono in corso accordi con il competente servizio delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda l'autolinea Varese-Cantello - Gaggiolo - Viggiù-Olivio, esercitata dalla Società Giuliani e Laudi, si fa presente che tutte le sue corse trovano coincidenza, entro circa mezz'ora, coi treni in arrivo ed in partenza o delle Ferrovie dello Stato o con quelli delle Ferrovie Nord-Milano.

È stato tuttavia incaricato l'anzidetto Ispettorato Compartimentale d'interessare la ditta esercente ad esaminare con ogni attenzione e diligenza la possibilità di ridurre al minimo il detto termine di attesa per la coincidenza fra le corse automobilistiche ed i treni statali e quelli della detta ferrovia in concessione.

Il Ministro
D'ARAGONA.

GASPAROTTO. — *Al Ministro per gli affari esteri.* Per sapere quale opera abbia spiegato e quale sia attualmente la situazione dei 27 ufficiali e soldati italiani tuttora trattenuti in Russia quali prigionieri ed inquisiti per pretesi crimini di guerra (972).

GASPAROTTO.

RISPOSTA. — Mi sono personalmente interessato alla sorte dei militari italiani che sarebbero tuttora trattenuti in Russia e ho seguito l'andamento delle delicate e difficili trattative con l'Unione Sovietica al riguardo.

I passi compiuti dall'Ambasciatore d'Italia a Mosca sembrano aver sortito l'effetto auspicato, perchè le trattative in corso permettono di sperare in una prossima favorevole soluzione.

Non appena esse saranno giunte ad un fase più avanzata, sarà cura del Governo far conoscere ogni elemento positivo al riguardo.

Il Ministro
SFORZA.

GASPAROTTO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Sulla necessità, in corrispondenza ai voti espressi da tanta parte degli italiani, di dare un'equa decorosa valutazione alla polizza dei combattenti. (977).

RISPOSTA. — La liquidazione delle polizze assicurative della guerra 1915-18 è già in corso sin dal 1° maggio 1947 da parte dell'I.N.A. in forza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397.

L'onere che grava sull'Erario in conseguenza del pagamento delle polizze - valutato at-

torno ai tre miliardi di lire — rappresenta il massimo sforzo che lo Stato può fare nelle attuali condizioni di bilancio: un maggiore aggravio in dipendenza di una rivalutazione non potrebbe essere sostenuto.

Ma la questione va esaminata non solamente sotto l'aspetto del maggior onere che deriverebbe allo Stato dalla rivalutazione, ma anche per le conseguenze che la richiesta produrrebbe in altri campi.

La rivalutazione infatti creerebbe un precedente nei confronti di tutti i possessori di titoli dello Stato, e non mancherebbe di avere gravissime ripercussioni sia nel settore assicurativo sia in quello di tutte le obbligazioni pecuniarie, pubbliche e private, con quali particolari conseguenze è facile immaginare.

È da tener presente anche che un gran numero di polizze è già stato liquidato ed il pagamento è stato accettato dagli interessati, e che un considerevole numero di beneficiari, con elevato atto di patriottismo, ha spontaneamente offerto allo Stato le polizze o le ha convertite nel Prestito della ricostruzione, senza alcuna rivalutazione.

È da tener presente che l'eventuale rivalutazione delle polizze potrebbe provocare richieste da parte dei combattenti dell'ultima guerra per un trattamento analogo a quello dei reduci del precedente conflitto.

Il Ministro
PELLA.

GORTANI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere quali impreveduti ostacoli o resistenze siano insorti al punto da costringere il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, a definire « attesa auspicata definizione da parte del Ministero del tesoro » la concessione dei 75 milioni necessari all'A.Ca.I. per le ricerche di carbone nella miniera di Ovaro (Udine), dopo ben quattro mesi dall'annuncio ufficiale della concessione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e confermata dal Ministro dell'industria (935).

RISPOSTA. — Di fronte alla gravissima crisi finanziaria determinatasi nella miniera carbonifera di Ovaro, e allo scopo di evitare la ces-

sazione del lavoro in quell'azienda con il conseguente licenziamento di 250 operai, questa Presidenza — per espresso incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio — si è impegnata, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio, a risolvere favorevolmente la questione con l'assegnazione all'Azienda carboni italiani che gestisce la miniera, di un contributo di 75 milioni per la prosecuzione dei lavori.

Il ritardo nella definizione della questione va unicamente ricercato nella difficoltà di trovare la forma più idonea da dare al provvedimento di finanziamento.

Mentre si è provveduto in questi giorni a sollecitare il Ministro del tesoro perchè voglia affrettare una decisione in proposito, è stato autorizzato alla fine dello scorso mese di dicembre il prefetto di Udine a prelevare sui fondi della sua contabilità speciale la somma occorrente (circa 15 milioni) per le paghe degli operai di Ovaro a tutto il 31 dicembre 1949.

Si confida che entro brevissimo tempo si potrà far luogo all'emanazione del provvedimento di assegnazione del fondo di 75 milioni.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

GORTANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga urgente procedere alla variante (da tempo progettata) della strada statale Pontebbana nel tratto comprendente la pericolosa stretta dell'abitato di Portes (Venzone) dove, soltanto nel terzo quadrimestre del 1949, si producevano tre incidenti stradali seguiti da morte (963).

RISPOSTA. — Si conviene con l'onorevole interrogante che l'attuale traversa dell'abitato di Portes in comune di Venzone presenta delle deficienze tecniche che è opportuno siano eliminate, dato il carattere che dovrà assumere la strada statale n. 13 Pontebbana.

Per ovviare, appunto, a tale deficienza la A.N.A.S. aveva fatto predisporre a scopo orientativo lo studio di una variante esterna all'abitato.

La notevole spesa da incontrarsi per la costruzione della variante anzidetta ha consigliato di soprassedere per ora ad ogni ulteriore

esame del progetto prescelto, per la realizzazione del quale, fra l'altro, esistono delle opposizioni da parte della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

In merito agli incidenti verificatisi sulla strada statale n. 13 si ritiene utile precisare che nel terzo quadrimestre del 1949 ne sono stati segnalati solo due e non tre come afferma l'onorevole interrogante, uno nel novembre, con un morto in seguito all'investimento di un autotreno con un pedone, a causa della strada bagnata e l'altro con un ferito per l'investimento di una « Vespa » con un pedone, a causa dell'abbagliamento dei fari. Si deve aggiungere, però, che tutti e due gli incidenti si sono verificati fuori della traversa di Portes.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GORTANI (FANTONI, TESSITORI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il pensiero del Governo e invocare solleciti provvedimenti in relazione al fatto che da più mesi, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, i fondi per la concessione dei premi di incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie sono interamente esauriti, cosicchè centinaia di domande degli aventi diritto giacciono da vari mesi presso quegli uffici senza che sia possibile darvi evasione, rendendo così inoperanti le provvidenze di legge, con pregiudizio dell'autorità statale e dello spirito d'iniziativa dei lavoratori (861).

RISPOSTA. — La situazione in cui trovasi il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, circa la mancanza di fondi per la concessione dei premi d'incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie, è identica a quella in cui trovansi tutti gli uffici dipendenti da questo Ministero.

Infatti i fondi stanziati a suo tempo per la concessione dei premi anzidetti a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, sono effettivamente esauriti e quindi molte domande prodotte dagli interessati agli Uffici del Genio civile non possono naturalmente avere corso.

La questione però, che ha un aspetto di carattere generale, potrà essere risolta sotto il profilo dell'equità solo se potranno ottenersi ulteriori fondi da impiegare per lo scopo richiesto, fondi che peraltro dovranno essere reperiti sotto l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 81 della Costituzione.

Si possono assicurare gli onorevoli interroganti che questo Ministero si è reso perfettamente consapevole della questione sollevata ed ha già portato su di essa il suo più attento esame per quei provvedimenti che potranno essere adottati.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ITALIA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a loro conoscenza che la Pubblica sicurezza ha proceduto a perquisizioni in uno studio legale per rinvenire documenti contro alcuni clienti di un avvocato, e quali provvedimenti intendano prendere per evitare simili abusi e per garantire il principio dell'inviolabilità dei segreti professionali (897).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministero di grazia e giustizia:

La perquisizione operata dai dipendenti organi di polizia presso lo studio dell'avvocato Silvio Micali di Palermo era stata preventivamente autorizzata dalla competente Autorità giudiziaria.

Il Ministro
SCELBA.

JANNUZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritenga di concedere agli ufficiali giudiziari collocati a riposo il beneficio dei quattro viaggi a riduzione annuale, spettanti agli altri funzionari dello Stato che cessano dal servizio per limiti di età. (987).

RISPOSTA. — Gli ufficiali giudiziari, pur non rientrando, come è noto, fra gli impiegati dello Stato, godono, in attività di servizio, della concessione speciale C per effetto di una eccezionale disposizione del regio decreto n. 2271

del 28 dicembre 1924 che, agli effetti delle facilitazioni di viaggio, li equipara agli impiegati anzidetti.

Per quanto riguarda il personale a riposo devesi osservare che la concessione speciale C, compresa nelle concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato, approvate col decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949, prevede, fra l'altro l'applicazione di facilitazioni di viaggio al personale collocato a riposo provvisto di pensione a carico dello Stato.

Poichè gli ufficiali giudiziari godono di pensione corrisposta da un'autonoma Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (legge 12 luglio 1934, n. 2312), essi non rientrano, evidentemente, tra il personale previsto dalla disposizione di cui sopra.

È noto d'altra parte che, per le condizioni deficitarie del bilancio ferroviario, all'intero complesso delle concessioni speciali sono state apportate, col decreto interministeriale sopracitato, notevoli restrizioni.

In tale situazione spiace di non avere la possibilità di estendere, come richiesto, agli ufficiali giudiziari collocati a riposo le facilitazioni di viaggio di cui godono i pensionati dello Stato, anche perchè il provvedimento costituirebbe un precedente che non mancherebbe di essere invocato da parte di altre categorie trovantisi in analoghe condizioni.

Il Ministro
D'ARAGONA.

LANZARA. — *Al Ministro dell'Agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali si continuano a mantenere i consorzi di irrigazione sotto il regime commissariale e quando crederà opportuno di restituire gli stessi alla diretta amministrazione degli interessati.

Chiede di sapere quali provvedimenti al riguardo intenda adottare per il consorzio di irrigazione di sinistra del fiume Sarno (Salerno) che da oltre un decennio è sottoposto a quel regime, senza alcuna ragione, con vivo malcontento dei veri interessati, che si sentono menomati nella loro capacità e nei loro diritti, essendo solo costretti a subire i gravosi contri-

buti che vengono loro applicati senza limiti di sorta (895).

RISPOSTA. — La nomina di commissari presso i consorzi di irrigazione è limitata a quei casi nei quali ragioni speciali hanno consigliato o addirittura imposto il regime commissariale. Per gli altri consorzi, si è provveduto invece, da tempo, alla costituzione della normale amministrazione, composta dei rappresentanti dei consorziati, nominati dai medesimi o dagli enti che ne hanno diritto a norma dello statuto dei singoli consorzi.

Si aggiunge che il Ministero segue, per quanto possibile, l'andamento delle gestioni commissariali dei consorzi d'irrigazione esistenti, e, nei casi nei quali non si ravvisa più necessaria siffatta amministrazione straordinaria, sollecita, anche a mezzo della prefettura, la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

Quanto al consorzio per le acque di sinistra del fiume Sarno, è vero che tale ente è da tempo sotto il regime commissariale, e precisamente dal marzo 1941, ma ciò è dovuto ai motivi che hanno imposto tale regime. Precisamente in un primo periodo, dato il malcontento degli utenti per la non buona amministrazione dell'ente e per gli inconvenienti di ordine tecnico verificatisi nella distribuzione dell'acqua, fu necessario provvedere alla nomina di un commissario ministeriale che fu l'agricoltore Achille Angrisani Armenio, che a tale carica fu nominato con decreto dell'11 marzo 1941. Egli presiedette l'ente fino all'agosto 1947, ma non potè, per le innumerevoli e gravi difficoltà incontrate nel periodo bellico e post-bellico, dare una definitiva sistemazione sia tecnica che amministrativa al consorzio. Così nel settembre 1947, poichè il problema più importante era quello di organizzare la bonifica della valle del Sarno, unificando eventualmente in un solo ente i vari consorzi operanti nella zona — problema questo essenzialmente tecnico — il Ministero provvide alla sostituzione del detto commissario con l'ispettore compartimentale agrario per la Campania prof. Giuseppe Leone. Questi, nella impossibilità di realizzare il proprio programma consistente appunto nella incorporazione in un unico ente di tutti gli enti della zona che si occupano

di irrigazione, nel luglio del 1948 rassegnò le proprie dimissioni.

Allora, poichè restava sempre aperta la questione che aveva suggerito l'opportunità di ricorrere alla gestione commissariale, fu provveduto alla nomina del nuovo commissario nella persona dell'avv. Francesco Garrilli, il quale, poichè presiede ad altri enti che hanno affinità di compiti, dà affidamento per il raggiungimento della necessaria collaborazione e comune intesa fra i vari enti, che consentirà l'insediamento dell'amministrazione ordinaria.

Il Ministro
SEGNÌ.

LOCATELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se, obbedendo alla Costituzione della Repubblica che vuole l'autonomia dei Comuni, non credano sorpassati il decreto mussoliniano 10 maggio 1923, n. 1158, e la legge fascista 23 giugno 1927, n. 1188, che negano ai Comuni il diritto di mutare i nomi delle vecchie strade senza la preventiva approvazione del Ministero della pubblica istruzione e di attribuire denominazioni alle nuove strade e piazze senza l'autorizzazione del Prefetto (870).

RISPOSTA. — Si risponde, anche per il Ministero della pubblica istruzione: fondamento delle norme contenute nel regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che demandarono al Ministero della pubblica istruzione il compito di una particolare tutela, rivolta alla conservazione delle denominazioni stradali, che abbiano importanza per possibili riferimenti alla storia ed alle tradizioni locali, fu l'intendimento che fossero assicurate opportune cautele per la tutela di toponimi stradali che rivestano particolare interesse per richiami alla storia ed alle tradizioni locali, in modo che la loro conservazione — che non solo può essere connessa con avvenimenti o personaggi, anche se di interesse locale, meritevoli di ricordo, ma può, altresì, in taluni casi, rappresentare un non trascurabile mezzo o fonte per indagini di carattere storico — non fosse lasciata alla sola discrezionalità delle amministrazioni

comunali, le quali possono non offrire al riguardo le necessarie garanzie.

Tali norme furono poi completate con la legge 23 giugno 1927, n. 1188, che provvede a disciplinare la scelta delle nuove denominazioni delle strade e piazze pubbliche, nonché l'erezione di monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico, per gli inconvenienti di notevole gravità cui aveva dato luogo la mancanza di una disciplina, già rilevati dall'ufficio centrale del Senato in sede di conversione in legge del regio decreto-legge 10 maggio 1923.

In realtà, atteso il notevole riflesso che l'intitolazione di strade e piazze non può non avere sull'opinione pubblica, non si ravvisa che possa prescindersi da un relativo intervento degli organi statali, che, su parere delle deputazioni o società storiche locali, sovvenzano, in tale delicata materia, l'opera delle Amministrazioni comunali.

Tale intervento non è da ritenersi inconciliabile con il riconoscimento dell'autonomia comunale, ove si consideri che la materia della toponomastica stradale attiene ad un interesse che esula dalla cerchia esclusiva dei compiti comunali, attenendo, in linea generale, sia al problema relativo alla conservazione dei ricordi storici e delle tradizioni locali, sia alla necessità di una disciplina che assicuri le garanzie che debbono presiedere alle iniziative intese a proporre alla pubblica onoranza il nome di persone o determinati avvenimenti. È, anzi, da avvertirsi che particolarmente in tali casi può più proficuamente esplicarsi quell'utile collaborazione tra gli enti locali e gli organi statali, nella quale la stessa Assemblea Costituente ebbe ad individuare il carattere e la precipua finalità della funzione di vigilanza (Atti Assemblea Costituente Vol. 10°, pag. 2806).

Per le considerazioni esposte non si ritiene di dover promuovere modificazioni alla legislazione in materia.

Il Ministro
SCELBA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale contributo intenda dare al consorzio per l'acqua potabile dei co-

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

muni della provincia di Milano che ne sono, purtroppo, ancora privi (918).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dal consorzio provinciale acqua potabile di Milano, per ottenere la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, allo scopo di realizzare un programma costruttivo, nei Comuni della provincia stessa, per un ammontare di lire 700 milioni, è tuttora in corso di esame. Per il momento, quindi, non possono essere fornite più concrete notizie al riguardo, dovendo ogni decisione essere subordinata alla disponibilità dei fondi e messa in relazione alle numerosissime altre richieste del genere già pervenute da quasi tutti gli enti locali della Penisola.

Si assicura, comunque, che la domanda del suddetto consorzio sarà esaminata con ogni migliore riguardo, ai fini anche di un parziale accoglimento, sulla base della segnalazione pervenuta dal consorzio stesso, che riduce a lire 210 milioni il fabbisogno di spese riferentesi ai lavori più urgenti ed indispensabili.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LOCATELLI — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per conoscere per quali motivi si cerchi di colpire i redattori dell'« Oggi », che hanno fatto, in modo brillante il loro dovere di giornalisti informando l'opinione pubblica su un avvenimento di viva attualità (927).

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole Locatelli che le misure adottate nei confronti dei redattori del settimanale « Oggi », autori dell'intervista al bandito Giuliano, furono disposte dall'Autorità giudiziaria, che ritenne i fatti integrare elementi di reato perseguibile di ufficio.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

LOCATELLI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere per quali precisi motivi si è vietato il film « Manon », magnifica e umana opera d'arte, premiata al festival di Venezia (928).

RISPOSTA. — La Commissione di primo grado per la revisione delle pellicole cinematografiche ha espresso parere contrario alla proiezione in pubblico del film « Manon » in quanto nel film stesso « sono riprodotte numerose scene offensive della morale e del buon costume, nonché scene improntate ad eccessiva crudeltà e spesso impressionanti ».

Questa Presidenza deve, ora, attendere il giudizio della commissione di 2° grado, alla quale la ditta interessata ha proposto appello, prima di concedere o meno il prescritto nulla osta alla proiezione del film in pubblico

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

LOCATELLI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se è vero che, dopo aver permesso la pubblicazione dei manifesti annuncianti il film « Adamo ed Eva » ne è stata proibita la visione, e se è vero che influenze estranee hanno consigliato il provvedimento (929).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 14 tuttora in vigore del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla commissione di appello.

Avvalendosi di detta facoltà, questa Presidenza ha ritenuto di dover ordinare una revisione straordinaria del film « Adamo ed Eva », ch'è stata effettuata dalla competente commissione in data 19 dicembre 1949.

La predetta commissione, ritenuto che il soggetto del film, la sua impostazione e il suo svolgimento appaiono gravemente offensivi della coscienza religiosa popolare e, come tali, contrari all'ordine pubblico, e che scene ed episodi essenziali costituiscono, altresì, offesa evidente alla morale, al buon costume ed alla pubblica decenza, ha espresso parere contrario alla proiezione in pubblico, in applicazione degli articoli 14 della legge 16 maggio 1947, n. 3779, e 3, lettere a) e b) del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

1948-50 - CCCLII SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

In conformità del parere suespresso è stato revocato il nulla osta per la proiezione in pubblico del film, a' termini delle vigenti disposizioni.

In quanto alle «influenze estranee» che l'onorevole senatore suppone che possano avere interferito nella procedura, si ritiene di poter dare le più tranquillanti assicurazioni, trattandosi di una voce raccolta da qualche giornale con finalità manifestamente tendenziose.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non creda opportuno includere il Comune di Cormano (Milano) nel programma I.N.A.-CASA del secondo anno.

Cormano ha più di 5.000 abitanti, è eminentemente operaio ed ha: 86 famiglie in cantine o coabitazioni; 363 in un solo locale senza servizio; 557 in due locali senza servizio (960).

RISPOSTA. — Ogni e qualsiasi impegno del genere, nei confronti dei piani di lavoro da attuarsi in applicazione alle norme di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, non può essere assunto da questo Ministero, prima che il competente comitato di attuazione abbia determinato gli occorrenti criteri di ripartizione. La definizione di questi ultimi, è, d'altra parte, anche legata all'andamento della disoccupazione ed alle risultanze del piano di costruzione in via di espletamento.

Subordinatamente, pertanto, a quanto precede, mi è gradito comunicare alla S.V. onorevole che, se del caso, non si mancherà di prendere in considerazione anche la segnalata situazione del Comune di Cormano.

Il Ministro
MABAZZA.

MACRELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare in seguito agli incidenti svoltisi a Bologna per la pubblicazione e la vendita del giornale «L'Assalto» già organo dello squadristo bolognese (713).

RISPOSTA. — In seguito agli incidenti verificatisi per la vendita a Bologna del giornale «L'Assalto», ed alle circostanze in cui si svolsero i fatti, il Prefetto provvede a vietare la vendita e la diffusione del giornale nella provincia.

Il Ministro
SCELBA.

MASTINO (OGGIANO). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti ha adottato perchè sia data immediata esecuzione alle opere pubbliche in Sardegna e, particolarmente nella provincia di Nuoro, dove la disoccupazione è ogni giorno più in aumento e per sapere quali provvedimenti (che dovrebbero essere di estrema urgenza) sono stati adottati per riparare i danni causati dalle recenti alluvioni all'abitato e campagne di Seui, in provincia di Nuoro e agli abitati e campagne dell'Anglona, della Nurra e delle altre zone colpite in provincia di Sassari.

Chiedono con viva raccomandazione, che i provvedimenti necessari, ove non siano stati adottati, non vengano ulteriormente ritardati (786).

RISPOSTA. — Si assicurano gli onorevoli interroganti che, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, si sta provvedendo con ogni speditezza alla definizione dell'istruttoria dei diversi progetti relativi ai lavori compresi nei programmi esecutivi del corrente esercizio.

Per quanto riguarda particolarmente la provincia di Nuoro, dove più grave sarebbe la disoccupazione, risulta che numerosi lavori sono già stati autorizzati, per altri è in corso l'appalto e per altri, invece, si sta ultimando la compilazione delle perizie o l'esame tecnico di esse, in modo che quanto prima se ne potrà disporre l'approvazione e si darà inizio ai lavori stessi.

Circa poi la sollecitata riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni nel Comune di Seui, si informa che, a cura del competente ufficio del Genio civile, furono subito disposti i più urgenti interventi di pronto soccorso per lo sgombero delle macerie ed il puntellamento delle case pericolanti.

Per le riparazioni delle abitazioni danneggiate, avendo un solo proprietario aderito all'invito rivoltogli di provvedere direttamente, si provvederà d'ufficio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Per quanto concerne, infine, i danni arrecati dalla stessa alluvione in provincia di Sassari, si porta a conoscenza degli onorevoli interroganti, che è stata già compiuta la prescritta istruttoria per l'inclusione dell'abitato di Laerru — uno dei maggiormente colpiti — fra quelli da consolidare a cura e a spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, numero 445. Fra le opere che saranno eseguite per tale consolidamento, è compresa anche la costruzione del canale « Guardia » per un importo di lire 15.000.000, con cui si eviterà il ripetersi di sinistri del genere.

Nello stesso Comune si darà poi corso alla costruzione di case ricovero per i sinistrati, non risultando nè tecnicamente nè economicamente conveniente procedere alla riparazione degli edifici danneggiati.

L'ufficio del Genio civile sta procedendo alla redazione della perizia relativa a tali ricoveri, per l'importo di lire 15 milioni, il cui finanziamento è già stato assicurato.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MILILLO (LUSSU). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora concessa l'autorizzazione a procedere contro Giovanni Durando, giudice presso il Tribunale di Torino, querelato il 26 ottobre 1949 per diffamazione in seguito ad un articolo contro i partigiani e la resistenza, apparso il 3 settembre 1949 sul n. 36 del periodico « La Voce della Giustizia » che egli dirige e di cui è legalmente responsabile. Tale scandaloso atto di un magistrato, che offende la stessa magistratura, ha profondamente colpito la città di Torino, centro eroico della resistenza nel Piemonte, medaglia d'oro della guerra di liberazione, nella quale recentemente, alla presenza del Presidente della Repubblica, sono stati concessi settanta diplomi di laurea « honoris causa » ai più insigni parti-

giani caduti, ed è stato anche portato in Parlamento (Senato-seduta del 29 ottobre 1949), suscitando la generale indignazione (933).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole senatore Lussu, che, in data 14 dicembre 1949, è stata concessa l'autorizzazione a procedere contro il dott. Giovanni Durando, giudice del Tribunale di Asti, per il delitto di vilipendio delle Forze armate della Liberazione (articolo 290 Codice penale modificato dall'articolo 2, legge 11 novembre 1947, n. 1317).

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

MOLÈ Salvatore. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la chiesta istituzione di un liceo classico a Vittoria (Sicilia) ove esiste una sezione staccata del liceo di Comiso.

Si permette il sottoscritto di segnalare all'onorevole Ministro che la richiesta avanzata dal comune di Vittoria, nel corrente anno scolastico, relativa alla istituzione del liceo, è fondata sui seguenti dati concreti ed inoppugnabili:

a) la popolazione scolastica della sezione staccata di Vittoria è stata sempre più del doppio di quella della sede centrale di Comiso ed agli esami di maturità classica del 1949 sono stati presentati dalla sezione di Vittoria n. 12 alunni in confronto a n. 13 della sede di Comiso;

b) l'istituzione del liceo non apporgerà alcun aggravio di spesa allo Stato in quanto potrà essere abbinato al ginnasio che dispone di ampio edificio, di materiale scientifico e didattico e di una grande biblioteca (869).

RISPOSTA. — Il Sindaco di Vittoria ha effettivamente inoltrato istanza al Ministero per l'istituzione in quel Comune di un liceo ginnasio governativo, ma la pratica è incompleta, perchè manca della ratifica del Ministero dell'interno alla deliberazione comunale circa l'assunzione degli oneri di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745.

Inoltre, il Provveditore agli studi ha fatto presente l'inopportunità della richiesta isti-

1948-50 - COCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

tuzione, perchè manca il locale destinato allo scopo e perchè il liceo classico che esiste a Comiso, e dal quale è già distaccata una sezione a Vittoria, dista da detta località solo 8 chilometri.

Questo Ministero, pur riservandosi di prendere in attento esame la pratica, quando sarà completamente istruita, con un opportuno rapporto anche tra le esigenze scolastiche di Vittoria e quelle di Comiso, è costretto a far presente sin d'ora che le ristrette disponibilità del bilancio statale difficilmente possono consentire, anche là dove è maggiormente necessario, l'istituzione di nuove scuole.

Il Ministro
GONELLA.

PASQUINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è stata presa in considerazione la determinazione relativa alla designazione della città di Firenze a sede dell'VIII Congresso internazionale delle scienze amministrative da tenersi nel corrente anno — determinazione adottata dai partecipanti al VII Congresso internazionale di scienze amministrative che ha avuto luogo nel settembre 1949 a Lisbona — e particolarmente per conoscere se è negli intendimenti del Governo di dare ogni e migliore appoggio all'iniziativa, sia diramando inviti ufficiali ai singoli Governi per l'invio di propri rappresentanti qualificati al Convegno, sia collaborando alla buona riuscita della manifestazione, che riveste particolare interesse, con la immediata costituzione di apposito comitato ordinatore del Congresso e con l'assegnazione tempestiva di adeguati fondi per il finanziamento delle limitate spese che importa la preparazione ed organizzazione di esso (969).

RISPOSTA. — Questa Presidenza ha concesso all'Università di Firenze l'autorizzazione a tenere in quella città l'ottavo Congresso di scienze amministrative della cui organizzazione è stata incaricata dall'Istituto internazionale di scienze amministrative.

Riconosciuta l'opportunità di assicurare la partecipazione dell'Italia al Congresso stesso e di provvedere adeguatamente all'organiz-

zazione di esso, questa Presidenza si è fatta promotrice di un disegno di legge, in corso di predisposizione, per il finanziamento occorrente.

In ordine, poi, alla costituzione di un comitato organizzativo del Congresso medesimo, si informa che saranno presi accordi con i Ministri competenti e si fa riserva di fare al riguardo ulteriori comunicazioni ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

RISPOSTA. — Fin dal giugno 1949, il Ministero degli esteri non ha mancato di dare tutta la sua collaborazione in favore dell'iniziativa rivolta alla realizzazione in Italia dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative.

L'Ambasciata del Belgio, con una nota verbale, in data 6 giugno, trasmetteva a questo Ministero una lettera del Segretario generale dell'Istituto internazionale di scienze amministrative, diretta al Presidente del Consiglio, con la quale comunicava il voto espresso dal comitato direttivo di quell'istituto perchè il prossimo Congresso fosse tenuto nel 1950 in Italia, a Napoli o a Milano. Nello stesso tempo, la nostra Legazione a Berna e la nostra delegazione permanente presso l'U.N.E.S.C.O. segnalavano l'opportunità che l'Italia aderisse all'Istituto internazionale di scienze amministrative.

La Presidenza del Consiglio, nel far presente che la proposta veniva presa nella più attenta considerazione per la importanza stessa del Congresso e per i vantaggi che l'Italia poteva trarre da esso, chiedeva in quale misura i Ministeri della pubblica istruzione e degli affari esteri avrebbero potuto contribuire alle spese del Congresso.

Tanto il Ministero della pubblica istruzione, quanto quello degli esteri, rendevano noto che la situazione dei propri bilanci non consentiva, in alcun modo, di concorrere alle spese predette.

Ulteriormente la nostra Legazione a Berna segnalava che il Cancelliere federale, Lein nella sua qualità di Presidente dell'Istituto internazionale di scienze amministrative, aveva preso contatto con il Rettore dell'Università di Firenze, prof. Borghi, per l'organizzazione del Congresso. Al riguardo, il Ministero della pubblica istruzione comunicava alla Presi-

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

denza del Consiglio e al Ministero degli esteri alcune precisazioni che gli erano state fornite dal predetto Rettore circa gli accordi di massima relativi alla organizzazione del Congresso, nonchè alle spese necessarie all'allestimento dei mezzi di realizzazione.

In seguito a una riunione dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, la Presidenza del Consiglio formulava al Ministero del tesoro richieste di un contributo di 15.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; contributo da valere tanto per il pagamento delle quote di adesione al predetto istituto e per l'organizzazione del Congresso, quanto per il funzionamento della sezione italiana del suddetto istituto e per la partecipazione di una delegazione al Congresso.

Non risulta a questo Ministero che, fino a questo momento, il Dicastero del tesoro abbia dato alla Presidenza del Consiglio, in esito alla sua richiesta, il preventivo assenso necessario al fine di poter predisporre il relativo progetto di legge.

Frattanto, il Rettore dell'Università di Firenze avrebbe stabilito con il Presidente dell'Istituto internazionale di scienze amministrative ulteriori accordi in base ai quali il Congresso dovrebbe esser tenuto a Firenze dal 17 al 29 luglio prossimo.

Fino a quando, però, il Ministero del tesoro non avrà comunicato le sue decisioni, con l'assegnazione dei fondi necessari per le spese del Congresso, non pare che esso possa essere indetto ufficialmente, nè che si possano diramare gli inviti ai Governi esteri.

Tuttavia, per quanto lo riguarda, il Ministero degli affari esteri assicura che non mancherà di trasmettere, al momento opportuno, gli inviti che saranno diramati dal comitato promotore del Congresso ai rappresentanti in Italia dei Governi esteri e, in pari tempo, di interessare le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero perchè, a loro volta, intervengano presso i Governi invitati al fine di sollecitare la partecipazione di loro delegazioni all'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative.

Con distinta considerazione.

Il Ministro
SFORZA.

PERSICO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non sia possibile sollecitare l'espletamento delle pratiche riguardanti i miglioramenti fondiari e il risarcimento dei danni di guerra che attendono da anni gli accertamenti e i pareri degli Ispettorati compartimentali agrari (803).

RISPOSTA. — L'argomento che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole senatore Persico ha costituito uno dei maggiori problemi dell'attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel dopoguerra: un problema la cui risoluzione — che è stata ed è fonte di costante preoccupazione — ha richiesto e continua a richiedere, ancorchè avviata ormai a felice realizzazione, ingenti mezzi e perfezionamento di organizzazione.

Lo scoppio della guerra determinò — con la penuria dei materiali da costruzione e la rarefazione della mano d'opera — un rallentamento dell'attività degli agricoltori nel campo del miglioramento fondiario, rallentamento che in breve divenne arresto quasi totale.

L'offesa bellica sul nostro suolo — diventato poi, per due anni, teatro stesso di grandi operazioni militari — recò distruzioni immani di case coloniche, di stalle, di magazzini per ricovero di attrezzi, macchine e prodotti, di costruzioni rurali in genere, di opere irrigue, di strade poderali e interpoderali, per tacere delle grandi opere di bonifica rese inefficienti, delle piantagioni abbattute, ecc.

La ripresa della normale attività di miglioramento fondiario nelle zone rimaste immuni o quasi da danneggiamenti di guerra, la ricostruzione delle opere di miglioramento fondiario andate distrutte e la riparazione di quelle danneggiate per causa bellica richiedevano impiego di capitali dell'ordine di molte decine di miliardi di lire. Capitali ingenti, che, tranne casi eccezionali, non potevano essere dati dagli agricoltori interessati.

Da ciò la necessità di cospicui interventi finanziari dello Stato, per la concessione di sussidi.

Quantunque tale indubbia necessità non fosse facilmente conciliabile con le condizioni del bilancio dello Stato, furono accordate le seguenti autorizzazioni di spesa per la con-

1948-50 - CCCLI SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

cessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 733	L. 1.000.000.000
Decreti legislativi 9 agosto 1946, n. 102 e 24 ottobre 1946, n. 467	4.000.000.000
Decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483	8.000.000.000
Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (fondi da impiegare esclusivamente nell'Italia meridionale ed insulare)	5.500.000.000
Art. 1 lett. c, legge 23 aprile 1949, n. 165 (fondi E.R.P.)	11.500.000.000

Di quest'ultima somma, sette miliardi di lire sono riservati ai sussidi per opere ricadenti nell'Italia meridionale ed insulare, ai quali territori è inoltre riservata la somma di un miliardo di lire (art. 4, lettera d), della legge 23 aprile 1949, n. 165) per sussidiare la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura, da parte di consorzi agrari e cooperative agricole in genere, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lo sfruttamento dei relativi sottoprodotti.

La gradualità, imposta dalle condizioni del bilancio statale, delle sopraindicate autorizzazioni di spesa - alle quali non è contemporanea quella effettiva iscrizione in bilancio che sola conferisce la disponibilità delle somme per l'effettuazione di pagamenti - imponeva, di per sé, una gradualità nell'esame e nell'accoglimento delle domande. E perciò il Ministero dispose che il miliardo di lire autorizzato col decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 733, fosse destinato esclusivamente alla concessione di sussidi per il ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici e che le autorizzazioni di spesa conferite con i successivi provvedimenti legislativi innanzi elencati, fossero - previa ripartizione fra le varie circoscrizioni degli ispettorati compartimentali agrari - utilizzate dando la precedenza al ripristino delle preesistenti opere distrutte o danneggiate.

[Ma il ritmo della presentazione delle domande, giustificato dall'imponente massa delle co-

struzioni, ricostruzioni e riparazioni da fare, non fu consono a quella gradualità, e domande e progetti affluirono, negli anni 1947, 1948, e 1949, in masse tali da non poter essere fronteggiate con gli stanziamenti disponibili e di fronte alle quali assolutamente impari si rivelarono - per la efficienza numerica degli uffici - e la potenzialità istruttoria degli ispettorati compartimentali agrari e le possibilità di smaltimento del lavoro d'esame dei progetti tecnici e dei preventivi finanziari di trattazione amministrativa delle domande e di emanazione dei provvedimenti di concessione.

Il Ministero si preoccupò fin da principio di tale situazione - connessa anche con le condizioni nelle quali erano stati posti gli uffici periferici e centrali dagli eventi della lunga guerra distruttrice - e cercò di affrettare, fino ai limiti delle sue possibilità, il miglioramento dell'attrezzatura degli uffici, mediante il reclutamento di personale attraverso regolari concorsi e mediante l'utilizzazione di idoneo personale (promuovendo all'uopo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1949, n. 165), degli enti economici dell'agricoltura in liquidazione, dell'U.N.S.E.A. e delle Sepral.

Parallelamente all'attuazione di queste provvidenze, il Ministero ha elevato a cinque milioni di lire l'importo dei progetti sui quali all'ispettore compartimentale agrario è attribuito, oltre al compito istruttorio, anche potere deliberante.

Inoltre, le funzioni di riscontro - previste dalla legge di contabilità generale dello Stato - sui provvedimenti degli ispettori compartimentali agrari, sia per la concessione (impegno) dei sussidi di loro competenza, sia per la liquidazione e pagamento di essi, sono state deferite - in luogo della Ragioneria centrale e della Corte dei conti - alle sezioni di ragioneria ed agli uffici della Corte dei conti distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, i quali hanno sede generalmente nella città nella quale risiede l'ispettorato compartimentale agrario.

Mediante l'attuazione di questo complesso di provvidenze e lo spirito di abnegazione del personale e con l'ottenuta disponibilità dello stanziamento di undici miliardi e mezzo di lire di cui all'articolo 1, lettera c, della legge

23 aprile 1949, n. 165, il ritmo dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei sussidi ha potuto assumere, dallo scorso novembre in poi, un progrediente acceleramento, il quale sarà ancor più sensibile nei prossimi mesi, in concomitanza col progresso nel rafforzamento degli uffici.

Può dirsi, a riepilogo di quanto esposto, che la situazione sia oggi virtualmente superata quanto a emanazione e perfezionamento dei provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento dei sussidi, fino ad esaurimento degli stanziamenti disponibili.

Il numero delle domande presentate e l'importo dei relativi progetti di opere raggiungono peraltro cifre imponenti e la loro trattazione e il loro esito non possono non essere subordinati alla concessione di ulteriori rilevanti stanziamenti.

Il Ministro
SEGNÌ.

RAVAGNAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere a proposito degli undici motopescherecci del compartimento di Chioggia recentemente fermati dalle Autorità jugoslave e di cui solo nove risultano finora rilasciati; se gli risulti che il fermo è avvenuto ad una distanza di 10 o 15 miglia al largo della costa istriana e quale sia la sua opinione su tale circostanza asserita dagli equipaggi;

quale sia stata l'azione del Ministero e della nostra rappresentanza a Belgrado e se quest'ultima abbia o no provveduto all'assistenza e alla difesa dei nostri connazionali sul posto;

se, ammesso che di infrazione si tratti, ritenga confacente alla nostra dignità nazionale il procedimento sommario per cui i nostri connazionali sono stati rilasciati dopo avere subito la confisca del pescato e delle reti da pesca;

quale azione intenda svolgere a tutela dei fermati e per ottenere il loro rilascio;

e se il Governo non ritenga giusto risarcire i pescatori delle conseguenze di una sistemazione di rapporti con la Jugoslavia che non risponde agli interessi della pesca nazionale, ma che persegue principalmente fini politici (948).

RISPOSTA. — Non appena informato della cattura dei motopescherecci, il Ministero degli affari esteri ha immediatamente interessato le rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Jugoslavia affinché intervenissero presso le locali autorità onde ottenere il rilascio dei pescherecci e degli equipaggi.

Dai risultati ottenuti si ha motivo di ritenere che l'intervento sia stato efficace. Si ha infatti notizia che la maggior parte dei predetti natanti è rientrata o è in procinto di rientrare alle basi di provenienza. Risultano invece tuttora trattenuti il motopeschereccio « Anna », iscritto al porto di Trieste e il motopeschereccio « Alfa », il cui equipaggio è composto di esuli giuliani.

Il Ministero non possiede ancora elementi sufficienti per determinare se il fermo sia stato effettuato o meno in acque territoriali jugoslave, in quanto che non sono ancora pervenuti i verbali di interrogatorio degli equipaggi. Bisogna tener presente che la legazione d'Italia in Belgrado ha ripetutamente segnalato le difficoltà che incontra nella sua azione, dato che il più delle volte capitani e capibarca, all'atto del rilascio, firmano, sia pure in circostanze e stato d'animo del tutto particolari, dichiarazioni con cui riconoscono di essere stati catturati nel mare territoriale jugoslavo, liberando così quelle autorità da responsabilità per eventuali ammanchi negli attrezzi e nel pescato.

Per quanto riguarda la legittimità o meno dell'operato da parte jugoslava, questo Ministero ritiene utile ribadire ancora una volta l'opportunità che si addivenga alla ratifica dell'accordo di Belgrado relativo alla pesca, che costituisce la premessa indispensabile perché vengano evitati i sequestri dei nostri motopescherecci. Tale ratifica, pur comportando il versamento al Governo jugoslavo di un canone annuo a carico degli armatori, consentirebbe a costoro di munirsi di quelle licenze che, sole, danno diritto all'esercizio indisturbato della pesca nelle zone concordate.

Circa l'eventuale assistenza da prestare ai familiari dei marittimi catturati, la questione esula dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro
SFORZA.

RUSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Poichè, dopo oltre venti anni, le operazioni di accertamento, reintegra e sistemazione dei tratturi di Puglia, non hanno dato i risultati previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3244, e poichè nell'attuale momento è urgente utilizzare nell'interesse così della produzione nazionale, come dei lavoratori agricoli disoccupati, la cospicua estensione di oltre ettari 10 mila di terreno ormai non più occorrente ai bisogni della transumanza degli armenti; interrogo il Ministro dell'agricoltura per conoscere se e quali provvedimenti ritiene di adottare in armonia alle direttive della riforma agraria, per assicurare l'assegnazione dei terreni tratturali disponibili ai coltivatori di retti impossidenti e per eliminare, mediante una più razionale organizzazione dei servizi, gli ostacoli che hanno finora impedito il conseguimento dell'assetto definitivo delle vie armentizie (856).

RISPOSTA. — Concordo con gli onorevoli interroganti nel ritenere inadeguati i risultati finora ottenuti nello svolgimento dell'attività liquidatoria dei suoli demaniali armentizi esuberanti ai pubblici bisogni, pur dopo l'emanazione, avvenuta nel 1936, delle norme regolamentari semplificatrici della procedura di approvazione e di esecuzione dei piani di assetto definitivo mercè l'istituto della liquidazione conciliativa.

Superato il periodo bellico, che tante difficoltà ha creato nell'esplicazione dell'attività degli uffici fino a renderla nulla, si è già provveduto in gran parte alla ricostruzione della documentazione e delle attrezzature del commissariato per la reintegra dei tratturi in Foggia, già distrutte per eventi bellici, e si sta procedendo alla revisione dei progetti, resa indispensabile dalle condizioni di instabilità del mercato delle terre.

La ripresa delle operazioni di assetto definitivo delle vie armentizie e di liquidazione dei suoli esuberanti è però subordinata alla emanazione di nuove norme, alle quali sono particolarmente interessati i piccoli coltivatori diretti e i lavoratori agricoli.

Si sta quindi approntando apposito disegno di legge e, frattanto, si sono adottate misure per non lasciare inutilizzati i suoli presumibil-

mente esuberanti, effettuandone la concessione precaria. Inoltre, a mano a mano che sono scadute le concessioni precarie preesistenti, è stata negata la rinnovazione di quelle di maggiore estensione e si sono sostituiti — ai vecchi concessionari, che traevano il titolo alla concessione dalla loro qualità di frontisti — altri concessionari, scelti fra i lavoratori agricoli disoccupati, con preferenza per i reduci di guerra.

Il Ministro
SEGNÌ.

TAMBURRANO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se intende erogare un congruo contributo straordinario per la ricostruzione del Campo Fiera di Foggia, distrutto dagli eventi bellici e dalle varie occupazioni militari.

Si rileva l'importanza della secolare Fiera di Foggia, che, interrotta dalla guerra, riprende la sua gloriosa tradizione di imponente rassegna agricola regionale a fini di utilità nazionale.

Non si può, se non ferendo gravemente il senso della più elementare giustizia, considerare Foggia da meno delle altre città di Puglia, come Bari e Taranto, cui il Ministero dell'industria e commercio ha erogato in tempi recenti notevoli contributi rispettivamente per la Fiera del Levante e per la Fiera del mare, nè si può contestare alla Capitanata il carattere di area depressa meritevole di tutti gli aiuti ove fra l'altro si considerino i gravi danni prodotti dalla guerra o dal terremoto dell'agosto 1948.

Si fa presente infine che la ricostruzione del Campo Fiera di Foggia, varrebbe, oltre a tutto, ad alleviare la grave e cronica disoccupazione di quella provincia che ha, fra l'altro, generato i luttuosi episodi di Torremaggiore (962).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione rivolta dalla S. V. si premette che nel bilancio di questo Ministero non esiste alcuno stanziamento per erogazioni di contributi o sovvenzioni a favore di manifestazioni fieristiche.

Quindi nessuna erogazione per manifestazioni del genere ha potuto effettuarsi con fondi tratti dal bilancio di questo Ministero.

Di conseguenza, i contributi finora erogati per analoghi scopi hanno sempre gravato sullo stato di previsione del Ministero del tesoro ed i relativi provvedimenti sono stati emanati da tale Ministero.

Per quanto riguarda in particolare la Fiera di Foggia, oggetto dell'interrogazione della S.V., risulta a questo Ministero che venne già erogato alla Fiera stessa — per la ricostruzione degli impianti fieristici, distrutti dalla guerra, e l'attrezzatura tecnica della Fiera — un contributo di lire 10 milioni, sul fondo per le spese imprevedute iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, come da decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1948, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1948, n. 133.

Il Ministro
TOGNI.

VARRIALE. — *Al Ministro dell'Agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda proporre, in sede di esame parlamentare del suo disegno di legge sui fitti agrari, per garantire ai mezzadri ed ai coloni il beneficio della proroga contro eventuali, fraudolente collusioni, già segnalate dalla stampa, tra proprietari e fittuari, suscitando, in giudizi fittizi, morosità nel pagamento del canone pattuito, e conseguendo, così, sentenze di sfratto eseguibili anche contro i terzi detentori, tra i quali i predetti lavoratori agricoli (882).

RISPOSTA. — La richiesta, intesa a garantire ai mezzadri ed ai coloni il beneficio della proroga contro eventuali fraudolente collusioni tra proprietari e fittuari, potrà essere esaminata in sede di discussione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge concernente disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Il Ministro
SEGNI.

ZELIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda adottare i preannunciati e sollecitati provvedimenti nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, onde snellire i servizi ed alleggerire le spese del funzionamento, cosicché possa essere resa agli iscritti prestazione adeguata ai cospicui contributi cui sono tenuti in base alle leggi 28 luglio 1939, n. 1436 e 4 settembre 1940, n. 1483, e per sapere altresì se non ritenga necessaria, o quanto meno opportuna, la modifica di dette leggi, affinché la classe impiegatizia interessata sia messa in grado di rivolgersi liberamente a quegli enti assistenziali che diano garanzie di controprestazioni adeguate ai sensibili oneri sostenuti dagli iscritti » (953).

RISPOSTA. — Per ciò che nella interrogazione sopra trascritta, ha riferimento all'assetto dei servizi, nonché alle spese di funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, comunico alla S.V. onorevole che, ad opera dell'amministrazione dell'Ente in questione, trovansi in corso di attuazione idonei provvedimenti.

In ordine altresì, all'andamento della gestione del bilancio 1948, sono in grado di comunicare i dati seguenti:

iscritti n. 120.000;
contributi per un importo di 1.617.618.772,03 di lire;
prestazioni per un importo di 1.622.680.736,46 di lire.
con una incidenza di spese generali del 10,71 per cento.

Per il bilancio 1949, risultano iscritti numeri 121.000, con contributi per 2.047.810.194 di lire ed un importo di lire 2.015.958.341 a titolo di prestazioni, con un'incidenza di spese generali del 9,43 per cento.

Il contributo medio capitarario per l'anno 1948 è stato di lire 13.480 e per l'anno 1949 di lire 16.924, mentre il costo medio capitarario per prestazioni relative all'anno 1948 è stato di lire 15.155, e per l'anno 1949 di lire 18.232

L'attrezzatura centralizzata dell'Ente, nonché la media retributiva del personale, consen-

1948-50 - CCCL SEDUTA

DISCUSSIONI

18 FEBBRAIO 1950

tono di contenere l'incidenza delle spese generali e di erogare un'assistenza che, in senso assoluto, può dirsi di livello qualitativamente e quantitativamente non inferiore a quella degli altri organismi assistenziali simili.

È anzi opportuno rilevare al riguardo che, nonostante lo sproporzionato aumento del costo delle varie prestazioni e della frequenza nella richiesta delle prestazioni stesse (fenomeno comune a tutti gli istituti mutualistici) l'Ente ha potuto finora mantenere inalterato

il livello complessivo della sua attività assistenziale.

È per tali considerazioni che, quanto meno al momento, non viene ravvisata l'opportunità di arrecare modificazioni alla disciplina legislativa vigente.

Il Ministro
MARAZZA.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti,